43548-19

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da Giorgio Fidelbo Andrea Tranci Angelo Costanzo Angelo Capozzi Alessandra Bassi

- Presidente -

fs,/5

Sent. n. sez.

UP - 15/05/2019

R.G.N. 4737/2019

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

1. Alvaro Cosimo nato a Sinopoli il 25/04/1964
2. Barbieri Carmelo nato a Reggio Calabria il 25/04/1968
3. Bertuca Pasquale nato a Villa San Giovanni il 18/11/1957
4. Buda Natale nato a Fiumara il 01/01/1963
5. Condello Domenico nato a Reggio Calabria il 20/05/1972
6. Condello Pasquale nato a Reggio Calabria il 24/09/1950
7. Creazzo Umberto Francesco nato a Scilla il 30/09/1934
8. Crisalli Antonino nato a Crotone il 23/04/1954
9. De Stefano Giuseppe Carlo nato a Reggio Calabria il 01/12/1969
10. Giustra Antonio nato a Reggio Calabria il 01/05/1989
11. Imerti Antonino nato a Reggio Calabria il 01/10/1950
12. Palermo Rocco nato a San Procopio il 25/06/1961
13. Passalacqua Domenico nato a Reggio Calabria il 16/09/1951
14. Rugolino Giovanni Domenico nato a Reggio Calabria il 23/02/1950
15. Tegano Giovanni nato a Reggio Calabria il 08/11/1939

avverso la sentenza del 20/04/2017della Corte d'appello di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo: l'annullamento senza rinvio per il reato di cui al capo A) per tutti gli imputati di tale reato, nonché per Libri Pasquale, con trasmissione atti alla Corte di appello di Reggio Calabria per Domenico Condello e Giuseppe Carlo De Stefano per la rideterminazione della pena con riferimento ai residui reati, previa pronuncia di irrevocabilità in punto di responsabilità penale; l'annullamento senza rinvio per il reato di cui al capo E) perché il fatto non sussiste; la revoca delle statuizioni civili per il reato di cui al capo K), con dissequestro e restituzione a Antonino Crisalli dei beni in sequestro; l'inammissibilità nel resto dei ricorsi proposti dai predetti e degli ulteriori ricorsi; uditi i difensori avv. Paola Maria Zerma dell'Avvocatura Generale dello Stato in difesa delle parti civili Stato Italiano e Ministero dell'Interno, avv. Giovanni Vasaturo, sostituto processuale dell'avvocato Rando Vincenza in difesa della parte civile "Libera. Associazioni nomi e numeri contro le mafie", avv. Luigia Cotroneo in difesa della parte civile Comune Di Scilla e avv. Fernando Scrivano in difesa della parte civile Comune di Villa San Giovanni, i quali si riportano alle conclusioni scritte e alla nota spese depositate a verbale;
uditi i difensori avv. Giovanna Araniti in difesa di Antonino Crisalli, avv. Pasquale Foti in difesa di Antonio Giustra, avv. Armando Veneto in difesa di Rocco Palermo, avv. Gaetano Vizzari in difesa di Umberto Francesco Creazzo, avv. Basilio Antonino Pitasi in difesa di Pasquale Bertuca e Natale Buda, avv. Carlo Morace in difesa di Pasquale Bertuca e Domenico Passalacqua, avv. Giacomo Iaria in difesa di Antonino Imerti, avv. Giuseppe Putorti' in difesa di Cosimo Alvaro, avv. Marcello Manna in difesa di Giuseppe Carlo De Stefano, avv. Giovanni Aricò in difesa di Rugolino Giovanni Domenico, avv. Calabrese Francesco in difesa di Antonino Imerti, Domenico Passalacqua, Domenico Condello e Natale Buda e avv. Giuseppe Antonio Gianzi in difesa di Domenico Condello, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi da loro proposti.

RITENUTO IN FATTO

1. Il presente procedimento ha ad oggetto diverse compagini associative di stampo 'ndranghetista operanti nella Regione Calabria nonché alcuni reati-fine.

1.1. In particolare:

- *sub* capo C), è contestato ad Antonino Imerti, Natale Buda e Pasquale Bertuca - tutti e tre con ruolo apicale - ed a Domenico Passalacqua - quale mero partecipe - di avere fatto parte della cosca Buda - Imerti - Zito - Bertuca;

- *sub* capo D) è contestato a Giovanni Domenico Rugolino di avere fatto parte, con posizione di vertice, dell'omonima cosca Rugolino;

- *sub* capo E) è ascritta a Umberto Francesco Creazzo la partecipazione con ruolo apicale, dell'omonima cosca Creazzo, propaggine della cosca Condello - Imerti - Buda;

- *sub* capo A) è contestato a Giuseppe Carlo De Stefano (nella veste di capo della cosca De Stefano), Pasquale Condello (nella veste di capo della cosca Condello) e Giovanni Tegano (nella veste di capo della cosca Tegano) - tutti e tre con ruolo apicale - ed a Domenico Condello, quale mero partecipe, di avere preso parte, unitamente a Pasquale Libri (non ricorrente, nella veste di capo della cosca Libri), ad un articolato organismo decisionale di tipo verticistico sovraordinato rispetto alle singole cosche di rispettiva appartenenza dei componenti.

Quanto ai reati-fine, sono contestati:

il delitto di estorsione tentata aggravata ai sensi dell'art. 7 l. 12 luglio 1991, n. 203, *sub* capo B) nei confronti di De Stefano e Domenico Condello, *sub* capo I) nei confronti di Bertuca e *sub* capo P) nei confronti di Creazzo);

il delitto di turbativa d'asta sempre aggravato ai sensi del citato art. 7 l. n. 203/1991, *sub* capo L), nei confronti di Imerti e Passalacqua, e *sub* capo O) nei confronti di Alvaro e Crisalli;

il delitto di intestazione fittizia di cui all'art. *12-quinquies,* comma primo, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 1992 n. 356, sempre aggravato ai sensi del citato art. 7 l. n. 203/1991, *sub* capo R), nei confronti di Alvaro e Palermo, e *sub* capi S) e T), nei confronti di Alvaro;

la violazione in materia di armi di cui al capo V) nei confronti di Alvaro. Infine, *sub* capo K) è contestato al Barbieri il delitto di peculato,

aggravato dall'agevolazione mafiosa.

1.2. Con la sentenza del 2 maggio 2014, il Tribunale di Reggio Calabria:

- quanto ad Alvaro, ha escluso il porto d'arma *sub* capo V) ed ha ritenuto a suo carico la recidiva di cui all'art. 99, comma primo, cod. pen.;
- quanto allo stesso Alvaro ed a Crisalli, ha ritenuto tali imputati responsabili del reato di cui al capo O) limitatamente ai beni di proprietà Siracusa, riqualificando detta condotta ai sensi degli artt. 56 - 353 e 629 cod. pen.;
- quanto a Barbieri, ha riqualificato il reato di cui capo K) ai sensi del comma secondo dell'art. 314 cod. pen.;
- ha assolto Pasquale Condello dalla contestazione di estorsione di cui al capo B);

- ha escluso dai delitti *sub* capi A), B), C) ed E) la circostanza aggravante ex art. 416, comma 6, cod. pen.,
- ha escluso dai reati *sub* capi D) ed E) la circostanza aggravante ex art. 416, comma 4, cod. pen.,
- ha ritenuto sussistente la continuazione fra i reati associativi di cui ai capi A) e B), fra i reati di cui ai capi C) ed L), fra i reati di cui ai capi C) ed I) e fra i reati di cui ai capi R), 5) e T)

ed ha quindi condannato:

- Cosimo Alvaro alla pena di 17 anni, mesi 9 e giorni 10 di reclusione e 3100,00 euro di multa per i delitti *sub* capi O), R), 5), T) e V) (nei termini sopra precisati),
- Carmelo Barbieri alla pena di anni 3 di reclusione per il delitto *sub* capo K) (nei termini sopra precisati),

  Pasquale Bertuca alla pena di anni 23 di reclusione (per i delitti *sub* capi C) e I) (nei termini sopra precisati),

  Natale Buda alla pena di anni 13 di reclusione (per il delitto *sub* capo C) (nei termini sopra precisati),

  Domenico Condello alla pena di anni 23 di reclusione (per i delitti *sub* capi A) e B) (nei termini sopra precisati),

  Pasquale Condello alla pena di anni 20 di reclusione (per il delitto *sub* capo A) (nei termini sopra precisati),
- Creazzo Umberto Francesco alla pena di anni 16 di reclusione (per i delitti *sub* capi E) ed U) (nei termini sopra precisati),
- Antonino Crisalli alla pena di anni 6 di reclusione e 1500,00 euro di multa (per il delitto *sub* capo O),
- Giuseppe Carlo De Stefano alla pena di anni 27 di reclusione (per i delitti *sub* capi A) e B) (nei termini sopra precisati),
- Antonio Giustra alla pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione (per il delitto *sub* capo H),
- Antonino Imerti alla pena di anni 21 di reclusione (per i delitti *sub* capi C) ed L) (nei termini sopra precisati),

  Palermo Rocco alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione (per il delitto *sub* capo R),

  Domenico Passalacqua alla pena di anni 16 di reclusione (per i delitti *sub* capi C) ed L) (nei termini sopra precisati),
- Giovanni Domenico Rugolino alla pena di anni 18 e mesi 4 di reclusione (per il delitto *sub* capo D) (nei termini sopra precisati),
- Giovanni Tegano alla pena di anni 20 di reclusione (per il delitto *sub* capo A) (nei termini sopra precisati).

2. Con la sentenza impugnata, in riforma dell'impugnata decisione, la Corte d'appello:

- nei confronti di Cosimo Alvaro, ha dichiarato non doversi procedere per il reato *sub* capo V) per maturata prescrizione ed ha ridotto la pena complessivamente inflittagli ad anni 8 di reclusione e 1700,00 euro di multa;
- nei confronti di Carmelo Barbieri, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo K) per intervenuta prescrizione;
- ha assolto Pasquale Bertuca dal reato di cui al capo I) e, confermata la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo C) e ritenuta la continuazione con altri fatti coperti da giudicato, ha rideterminato la pena inflittagli in anni 21 di reclusione;
- nei confronti di Natale Buda, riconosciuta la continuazione con altri fatti coperti da giudicato, ha rideterminato la pena inflittagli di anni 14 di reclusione;
- nei confronti di Domenico Condello, riconosciuta la continuazione con altri fatti coperti da giudicato, ha rideterminato la pena inflittagli in anni 20 di reclusione;
- nei confronti di Pasquale Condello, ha confermato la condanna alla pena di anni 20 di reclusione;
- ha assolto Umberto Francesco Creazzo dal reato *sub* capo P) e, esclusa l'aggravante del ruolo apicale di cui al reato associativo *sub* capo E), ha rideterminato la pena inflittagli in anni 8 di reclusione;
- nei confronti di Antonino Crisalli, escluse le circostanze aggravanti e la recidiva, ha rideterminato la pena inflittagli in anni 4 e mesi 3 di reclusione e 1200,00 euro di multa;
- nei confronti di Giuseppe Carlo De Stefano, riconosciuta la continuazione con altri fatti coperti da giudicato, ha rideterminato la pena inflittagli in anni 27 di reclusione;
- nei confronti di Antonio Giustra, ha rideterminato la pena inflittagli in anni 2 e mesi 3 di reclusione;
- nei confronti di Antonino Imerti, ha dichiarato non doversi procedere per il delitto *sub* capo C) con riguardo al periodo dal 12 dicembre 2005 al 27 febbraio 2007 ed ha rideterminato la pena inflittagli quanto ai residui fatti *sub* capo C) e per il reato di cui al capo L) in anni 14 di reclusione;
- nei confronti di Rocco Palermo, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena inflittagli in anni 3 e mesi 4 di reclusione;

- nei confronti di Domenico Passalacqua, ha rideterminato la pena inflittagli in anni 11 di reclusione;
- nei confronti di Giovanni Domenico Rugolino, riconosciuta la continuazione con altri fatti coperti da giudicato, ha rideterminato la pena inflittagli in anni 18 di reclusione;
- nei confronti di Giovanni Tegano, ha confermato la condanna alla pena di anni 20 di reclusione.

2.1. Come dato conto dal Collegio di merito - riprendendo le argomentazioni della sentenza di primo grado -, l'indagine (denominata "operazione Meta") da cui è scaturito il procedimento penale in esame ha preso avvio dalla cattura - dopo una latitanza di oltre vent'anni - di Condello Pasquale, detto il "Supremo", capo indiscusso dell'omonima cosca e personaggio di primo piano nella sanguinosissima guerra di mafia che, a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e dei primi anni Novanta, portava ad una lunga serie di omicidi. La rilettura complessiva delle risultanze di tale indagine, integrata da altri elementi d'accusa provenienti da indagini parallele o connesse, ha consentito di ricostruire un quadro più vasto della composizione delle principali cosche della città di Reggio Calabria e zone limitrofe nonché di acclarare i delitti-fine oggetto di contestazione, in particolare di estorsione, turbativa d'asta ed intestazione fittizia di beni al fine di eludere la normativa in materia di misure di prevenzione.

Secondo quanto attestato dai giudici della cognizione, il compendio probatorio a fondamento delle decisioni di primo e di secondo grado è formato:

a) dalle fonti documentali costituite sia da alcune sentenze passate in giudicato rese nell'ambito di altri procedimenti celebrati dinanzi all'autorità giudiziaria di Reggio Calabria utilizzate ai sensi dell'art. *238-bis* cod. proc. pen., sia da altre decisioni non ancora passate in giudicato, utilizzate come prova solo per i fatti documentali in esse rappresentati a mente dell'art. 234 cod. proc. pen.;

b) dagli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali (stimate dai decidenti di merito connotate da un livello elevato di intelligibilità delle registrazioni, da una piena genuinità ed attendibilità intrinseca - stante la spontaneità dei dialoghi - nonché da una corretta identificazione dei diversi interlocutori, alla luce dell'intestazione delle utenze utilizzate ovvero dell'uso abituale delle stesse da parte dei diversi soggetti individuati, dei riferimenti specifici contenuti nei colloqui captati e dei riscontri acquisiti mediante l'attività di osservazione, controllo e pedinamento compiuta dalla P.G. e gli esiti delle perquisizioni, dei sequestri e delle acquisizioni documentali);

c) dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Antonino Fiume, Paolo Iannò, Carlo Mesiano, Roberto Moio, Consolato Villani e Antonino Lo Giudice, i

quali hanno riferito in relazione tanto all'esistenza, alla struttura ed all'operatività delle articolazioni dell'ndrangheta "sotto lente", quanto alle specifiche posizioni degli imputati.

2.2. Tanto premesso, la Corte d'appello ha illustrato gli elementi probatori posti dal Tribunale a base delle diverse contestazioni e, in particolare, della ritenuta sussistenza della "superassociazione" 'ndranghetista di cui al capo A), composta da Giuseppe De Stefano, Pasquale Condello, Giovanni Tegano e Pasquale Libri (elementi di vertice delle quattro cosche omonime), delle ulteriori contestazioni associative ex art. 416-bis cod. pen. di cui ai capi C), D) ed E), dei delitti di estorsione, turbativa d'asta, intestazione fittizia e violazione della legge sulle armi nonché dell'episodio di peculato contestato all'incarico di pubblico servizio Barbieri *sub* capo K).

Il Collegio di merito ha poi risolto le eccezioni preliminari e di carattere generale concernenti: a) l'eccepita incompatibilità del Presidente del collegio di primo grado e la violazione delle regole tabellari di composizione del collegio stesso; b) la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa in relazione all'omesso rinvio dell'udienza del 12 luglio 2013 per adesione di alcuni difensori alla astensione proclamata dalla categoria; c) l'eccezione di nullità della sentenza per l'illegittimo utilizzo della deposizione del Colonnello Giardina in merito al contenuto di talune intercettazioni; d) la dedotta inutilizzabilità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni; e) la nullità delle intercettazioni per smarrimento delle relative bobine; f) la nullità della sentenza per diniego del colloquio di Giuseppe Carlo De Stefano con il proprio difensore, ai sensi dell'art. *41-bis,* comma 2 lett. b), Ordin. Penit.; g) la revoca della confisca.

Il Collegio calabrese ha poi passato in rassegna gli elementi probatori posti dal Tribunale a base delle diverse imputazioni elevate nei confronti degli appellanti, ha riportato per sintesi i motivi d'appello ed ha quindi dato risposta alle censure difensive, illustrando le ragioni del *decisum* recepito nel dispositivo.

3. I ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto che la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria sia cassata per i motivi nel prosieguo sunteggiati a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

4. Cosimo Alvaro, nell'atto a firma del difensore di fiducia Avv. Giuseppe Putrotì, ha dedotto i motivi di seguito esposti.

4.1. Violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 353 e 629 cod. pen. ed agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. Il ricorrente evidenzia come la Corte d'appello abbia fondato la responsabilità dell'Alvaro sull'intercettazione del 17 marzo 2007 senza

spiegare le ragioni delle proprie conclusioni, là dove dalla conversazione monitorata non emerge che !'"imbasciata" dell'imputato fosse pervenuta al Mordà, né - più in generale - quale sia stato il contributo effettivamente prestato dall'Alvaro al fine di influenzare l'asta giudiziaria. Ad ogni modo, l'eventuale minaccia non aveva sortito effetto alcuno atteso che la società Fa.Bi.T. aveva partecipato all'asta e depositato memorie difensive a seguito dell'accoglimento del ricorso.

4.2. Violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 7, l. 12 luglio 1991, n. 203, ed agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello confermato la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso sebbene non siano provate l'attività di coazione dell'imputato, né la sua partecipazione ad ambienti di criminalità organizzata.

4.3. Violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. *12-quinques* legge 7 agosto 1992, n. 356, ed agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., per avere i giudici della cognizione ritenuto provato il delitto di intestazione fittizia dei beni sebbene dalle risultanze probatorie (segnatamente dai colloqui intercettati con il commercialista, con i fornitori e con i pazienti) emerga che il prevenuto era socio effettivo - e non occulto - della casa di cura "Villa Speranza" e la titolarità in capo all'imputato di essa costituisse comunque fatto di dominio pubblico. Dall'altro lato, la difesa si duole del fatto che il Collegio di merito non abbia motivato né in ordine alla natura illecita dei proventi utilizzati per l'acquisto delle quote della casa di cura - non potendosi tale natura presumere semplicemente in ragione del contesto mafioso di riferimento -, né in merito al reinvestimento di capitali illeciti nell'ambito di tale attività. Infine, il ricorrente rimarca come, dalle captazioni, non emergano elementi certi circa l'elemento psicologico del reato, con specifico riguardo alla finalità di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione.

4.4. Violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 7, L. 12 luglio 1991, n. 203, e agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale svolto una motivazione solo apparente in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'aggravante in questione, ritenendo provato che l'attività economica fosse esercitata dall'Alvaro nell'interesse del sodalizio sulla scorta di considerazioni di natura "ambientale".

4.5. Violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. *12-quinques* l. 7 agosto 1992, n. 356, ed agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., per avere il Collegio distrettuale ritenuto provati la veste dell'imputato di *dominus* effettivo dell'impresa adibita alla

gestione del lido "Calajunco" e quella di mera testa di legno del Mazzitelli, in assenza di alcuna evidenza in tale senso. La difesa rimarca come, dalle intercettazioni, non emerga con certezza che il "lido" di cui parlava il prevenuto fosse il "Calajunco"; come i giudici di merito abbiano dato un'interpretazione non corretta delle frasi captate, dalle quali - in effetti - non emerge alcun diretto coinvolgimento dell'Alvaro nella gestione del locale; come la Corte distrettuale non abbia motivato in ordine alla natura illecita dei proventi investiti nell'attività. Il ricorrente aggiunge che manca la prova del dolo del reato e che nessun elemento a carico può trarsi dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare dal narrato del Moio.

4.6. Violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'art. 7, L. 12 luglio 1991, n. 203, e agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., per avere il Collegio distrettuale ritenuto integrata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa senza motivare in ordine alla coscienza e volontà dell'Alvaro di favorire l'intero sodalizio e non - piuttosto - solo sé stesso.

4.7. Violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. *12-quinques* I. 7 agosto 1992, n. 356, ed agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto accertata l'intestazione fittizia in capo al prevenuto del locale denominato "Pashà" trascurando di considerare che, dalle risultanze probatorie acquisite, emerge che Canale aveva assunto un ruolo effettivo e non di mero prestanome dell'Alvaro ed aveva fatto ricorso a canali bancari per avviare l'attività; che il ricorrente non era interessato all'apertura del locale; che non v'è traccia in motivazione della prova circa la natura illecita dei proventi immessi nell'attività. Sotto diverso aspetto, il ricorrente si duole della mancanza di prova in ordine all'elemento psicologico ed evidenzia come non siano evincibili elementi a carico dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

4.8. Violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 7, L. 12 luglio 1991, n. 203, e agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., ribadite le considerazioni già svolte nel sesto motivo *sub* punto 4.6.

4.9. Violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 62, 133 e 81 cod. pen., per avere il Giudice del gravame erroneamente denegato le circostanze attenuanti generiche, nonostante la posizione marginale dell'Alvaro, nonché commisurato in modo eccessivo la pena e gli aumenti per la continuazione.

5. Carmelo Barbieri, nell'atto a firma del difensore di fiducia Avv. Davide Barillà, dopo avere premesso che, stante la declaratoria di prescrizione del reato

a lui ascritto *sub* capo K), l'impugnazione ha ad oggetto le sole pene accessorie e le statuizioni civili a favore del Ministero dell'Interno, la Regione Calabria, la Provincia di Reggio Calabria e l'Associazione Libera, ha chiesto che la sentenza in epigrafe sia cassata su detti punti per i seguenti motivi.

5.1. Violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 29 e 32 cod. pen., per avere la Corte d'appello, una volta esclusa la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa e dichiarata l'intervenuta prescrizione del reato, omesso di revocare le pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici e quella legale per la durata di cinque anni, nonostante il sopravvenuto venir meno dei relativi presupposti.

5.2. Violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 538, 539, 540 e 541 cod. proc. pen., per avere il Collegio distrettuale confermato le statuizioni civili sebbene, da un lato, il peculato vedesse quale unico soggetto danneggiato il "Consorzio di bonifica integrale dello Stretto" proprietario dell'autovettura distolta dall'uso di servizio per scopi personali dall'imputato e tale Consorzio non si sia costituito parte civile; dall'altro lato, sia stata esclusa proprio dal giudice d'appello la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, unico presupposto legittimante la costituzione da parte dello Stato e degli enti territoriali nonché dell'Associazione Libera.

6. Pasquale Bertuca, negli atti di ricorso a firma dei due difensori Avv.ti Carlo Morace e Basilio Pitasi, ha sollecitato l'annullamento della decisione in verifica per le ragioni di seguito esposte.

6.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello dato conto del fatto che il ricorrente è stato condannato, non per avere fatto parte di un'associazione unitaria denominata Buda-Imerti-Bertuca, ma come partecipe della cosca Zito Bertuca, sia pure in un contesto di vicendevole riconoscimento con la cosca Buda-Imerti, vale a dire per un fatto diverso da quello contestato, stante gli ambiti territoriale e temporale differenti della contestazioni associative; ontologica diversità confermata dalla motivazione svolta a sostegno della circostanza aggravante di cui all'art. *416-bis,* comma quarto, cod. pen. (ricorso **Avv.** Pitasi).

6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen., per avere il Collegio del gravame pronunciato condanna in relazione alla partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa sulla scorta di elementi meramente congetturali evinti dal contenuto delle intercettazioni (ricorso Avv. Pitasi).

6.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen., per avere la Corte omesso di motivare il ruolo apicale dell'imputato (ricorso Avv. Pitasi).

6.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen., per avere i Giudici dell'impugnazione di merito reso una motivazione illogica in ordine alla consapevolezza del Bertuca circa la disponibilità di armi, come evinta dall'arresto del Buda nella flagrante detenzione di una pistola, seppure appartenente ad altra organizzazione criminale operante in "regime di reciproco riconoscimento" con l'associazione del Bertuca, nonostante l'aggravante dell'associazione armata sia stata esclusa in relazione all'associazione di appartenenza del Buda (ricorsi Avv. Pitasi e Avv. Morace).

6.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen. ed agli artt. 192, commi 2 e 3, e 533, comma 1, cod. proc. pen., per avere il Collegio di merito confermato la condanna del Bertuca per partecipazione all'associazione nonostante la sua assoluzione dal delitto di estorsione, in assenza di elementi tanto dell'esistenza della consorteria, quanto della partecipazione ad essa del prevenuto, stante l'inconsistenza delle emergenze delle intercettazioni. La difesa rimarca come la partecipazione all'associazione mafiosa non possa farsi derivare dal mero *status* di uomo d'onore; come la Corte distrettuale abbia omesso di confrontarsi con i dialoghi captati indicati dalla difesa in appello ed abbia, in particolare, svalutato la portata del dialogo del 18 maggio 2007, considerata al solo fine di escludere l'estorsione e non anche la contestazione associativa; come i giudici di merito non abbia considerato come le dichiarazioni del collaboratore Roberto Moio siano risalenti e generiche (ricorso Avv. Morace).

6.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per avere la Corte denegato le circostanze attenuanti generiche sulla base dei soli trascorsi giudiziari dell'imputato ed omesso di motivare la commisurazione della pena base non sul minimo edittale (ricorso Avv. Morace).

7.Buda Natale, nei due atti di ricorso a firma dei difensori di fiducia Avv. Francesco Calabrese e Basilio Pitasi, ha chiesto la cassazione della sentenza per i seguenti motivi.

7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. *416-bis* cod. pen. e 192 cod. proc. pen., per avere la Corte pronunciato condanna per partecipazione all'associazione sulla base del contenuto della conversazione intercettata il 2 ottobre 2007 n. 7792 (da cui si evince soltanto il conferimento della dote, di per sé insufficiente ai fini della integrazione della intraneità nella

consorteria criminale) nonché del tenore di intercettazioni di epoca antecedente rispetto al contestato periodo di partecipazione (ricorso Avv. Pitasi).

7.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen., per avere il Collegio di merito omesso di motivare sia in ordine alla effettiva detenzione di arma da parte dell'imputato, sia in merito alla disponibilità di armi da parte dell'organizzazione (desunta dai giudici della cognizione dalla massima d'esperienza secondo cui tutte le associazioni criminali dispongono di armi), sia - infine - in relazione alla consapevolezza del Buda circa la disponibilità di armi da parte del gruppo, tanto più considerata l'esclusione della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa dalla contestazione in materia di armi (ricorsi Avv. Pitasi e Avv. Calabrese).

7.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 99 cod. pen., per avere la Corte omesso di motivare la recidiva in relazione alla maggiore pericolosità sociale derivante dal nuovo episodio criminoso (ricorso Avv. Calabrese).

7.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 99 e 81 cod. pen., per avere i giudici della cognizione erroneamente stimato integrata la recidiva in relazione al precedente reato associativo rispetto al quale è stata ravvisata la continuazione (ricorso Avv. Pitasi).

7.5. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 63, comma 4, cod. pen. e 597 e cod. proc. pen. per avere il Collegio d'appello determinato l'aumento per la recidiva in misura maggiore rispetto a quello disposto in primo grado (segnatamente di due anni e quattro mesi anziché di un anno e quattro mesi applicato dal Tribunale) (ricorso avv. Pitasi).

7.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., per avere la Corte omesso di motivare gli aumenti per la continuazione, fra l'altro in misura rilevante ed ingiustificata (ricorsi Avv. Pitasi e Avv. Calabrese).

7.7. Violazione legge processuale e vizio motivazione in relazione agli artt. 33 e 178 cod. proc. pen. e art. 6 CEDU per violazione dei criteri tabellari di designazione del Presidente del collegio, essendo stata disposta la nomina per fare fronte alla situazione di incompatibilità il cui un giudice si sarebbe potuto trovare in futuro, in qualità di Presidente della sezione misure di prevenzione, dunque sulla base di un dato meramente prognostico e probabilistico (ricorso **Avv.** Calabrese).

7.8. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. *416-bis* cod. pen. ed agli artt. 192, commi 2 e 3, e 546 lett. e) cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello confermato la condanna per associazione limitandosi

a riprodurre la motivazione della sentenza di primo grado, a valorizzare la sentenza già passata in giudicato in altro procedimento ed a richiamare il contenuto di alcune conversazioni, senza dare risposta alle articolate censure difensive circa la risalenza dell'acclarata partecipazione ad altra associazione mafiosa, all'irrilevanza del rapporto di parentela con il germano Pasquale (ritenuto elemento di spicco della consorteria nell'attualità) e dell'intervento di intermediazione nella lite tra Giorgio Saccà e Gianluca Favara, elementi tutti - a ben vedere - non conducenti alla tesi accusatoria, così come il tenore delle captazioni, sul quale la Corte ha comunque omesso di motivare. La difesa rileva inoltre come il Collegio del gravame non abbia dato risposta alle censure mosse in relazione alla deposizione del Col. Giardina. Evidenzia infine come la partecipazione all'associazione non possa desumersi dal mero *status* di affiliato, richiedendosi un fattivo contributo alla realizzazione del programma criminale (ricorso Avv. Calabrese).

8. Domenico Condello, nei ricorsi a firma dei difensori di fiducia Avv.ti Francesco Calabrese e Giuseppe Gianzi, ha eccepito i seguenti vizi del provvedimento.

8.1. Violazione legge processuale e vizio motivazione in relazione agli artt. 33 e 178 cod. proc. pen. e art. 6 CEDU per violazione criteri tabellari designazione del Presidente del collegio, essendo stata disposta la nomina per fare fronte alla situazione di incompatibilità il cui un giudice si sarebbe potuto trovare in futuro, in qualità di Presidente della sezione misure di prevenzione, dunque sulla base di un dato meramente prognostico e probabilistico (ricorsi Avv. Calabrese e Avv. Gianzi).

8.2. Violazione legge processuale e vizio motivazione in relazione agli artt. 516, 517 e 519 cod. proc. pen. per avere la Corte d'appello omesso di rispondere in modo espresso all'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa concessione del termine a difesa all'esito della contestazione della circostanza aggravante del numero delle persone ai sensi dell'art. 112, comma primo n. 1, cod. pen., limitandosi ad argomentare in ordine all'assenza di alcuna modifica della contestazione ad opera del P.M. D'altra parte, la difesa sottolinea l'erroneità della decisione della Corte territoriale, là dove ha escluso l'incidenza "sostanziale" della contestazione della circostanza aggravante del numero delle persone, richiamando a sostegno la decisione della Corte costituzionale n. 139/2015 (con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen. nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice

del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione), di tal che risulta illegittimo il denegato accesso al rito abbreviato, a nulla rilevando la circostanza che si tratti di contestazione c.d. patologica (ricorsi **Avv.** Calabrese e **Avv.** Gianzi).

8.3. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per avere il Collegio di merito, esclusa la configurabilità dell'organismo associativo sovraordinato *sub* capo A), pronunciato condanna in relazione ad un fatto diverso da quello contestato, con ambiti territoriale e temporale differenti; ontologica diversità confermata dalla motivazione svolta a sostegno dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416- bis, comma quarto, cod. pen. (ricorsi Avv. Calabrese e Avv. Gianzi).

8.4. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 6 CEDU, 111 Cost., 192, comma 2, 546 comma 1 lett. e), 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. *416-bis* e 56-629 cod. pen. e art. 7 l. n. 203/1991 (quanto ai capi A e B), per avere la Corte ritenuto legittima l'utilizzazione a fini probatori di tutti gli atti d'indagine e delle informative di P.G. (ricorso Avv. Gianzi).

8.5. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 e 628 cod. pen., alla circostanza aggravante ex art. 7 l.
n. 203/1991 (in relazione al capo B) ed all'art. 192 cod. proc. pen., per avere i Giudici dell'impugnazione confermato la condanna dell'imputato per estorsione sulla scorta di un'erronea interpretazione dell'intercettazione del 7 settembre 2007 ore 9.15 (ricorsi Avv. Calabrese e Avv. Gianzi).

8.6. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. *416-bis,* comma secondo, cod. pen. e 192 cod. proc. pen., per avere la Corte confermato la condanna del ricorrente per partecipazione all'associazione mafiosa travisando le prove, in particolare il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore Moio, che non possono ritenersi confermate dalle dichiarazioni generiche del collaboratore Villani, né da quanto dichiarato *de relato* dal Lo Giudice (in merito ad altro Domenico Condello cl. 56), né dalla conversazione n. 111940 del 17/01/2008. La difesa rimarca altresì come non possano evincersi elementi a carico dal tenore dell'intercettazione del 7 settembre 2007, né dall'intercettazione ambientale nel negozio di Bruno Morabito, né dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Fiume e Iannò. Sotto diverso aspetto, il ricorrente si duole della ritenuta posizione apicale di direzione e/o organizzazione del sodalizio, in assenza di elementi obiettivi in tal senso (ricorsi Avv. Calabrese e Avv. Gianzi).

8.7. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-
bis, commi quarto e quinto, cod. pen., per avere il Collegio del gravame omesso

di motivare la ritenuta disponibilità delle armi da parte del sodalizio (ricorsi Avv. Calabrese e Avv. Gianzi).

8.8. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen., per avere la Corte ritenuto la sussistenza della recidiva senza motivare in ordine alla maggiore pericolosità sociale derivante dal nuovo episodio criminoso (ricorsi Avv. Calabrese e Avv. Gianzi).

8.9. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. *62-bis,* 81, commi primo e secondo, 99, 132, 133 e *133-bis* cod. pen. in relazione ai reati *sub* capi A) e B), per avere i Giudici di merito determinato la pena-base in termini di gran lunga superiori al minimo edittale senza motivare al riguardo nonché per avere applicato un significativo aumento per la recidiva e per la continuazione senza argomentarne le ragioni (ricorso avv. Calabrese e avv. Gianzi).

8.10. In allegato alla memoria ritualmente depositato in cancelleria, la difesa dell'imputato ha prodotto la perizia trascrittiva della conversazione del 17 gennaio 2008 n. 11940, asseritamente al fine di evidenziare il travisamento sull'interlocutore di Ugo Marino, tale "Demetrio" e non "Domenico".

9. Pasquale Condello, nel ricorso a firma dell'Avv. Antonino Delfino, ha dedotto i seguenti motivi.

9.1. Violazione di legge processuale e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 33 e 178 cod. proc. pen. nonché all'art. 6 CEDU, per violazione delle regole tabellari di organizzazione dell'ufficio nella formazione del collegio giudicante di primo grado, svolgendo considerazioni simili a quelle dei coimputati a sostegno dell'omologo motivo.

9.2. Violazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello, dopo avere escluso la sussistenza della "superassociazione" di cui al capo A), confermato comunque la condanna dell'imputato per partecipazione ad associazione di stampo 'ndranghetista in relazione al medesimo capo d'imputazione, tuttavia con riguardo ad un fatto completamente diverso per composizione soggettiva, per ambiti territoriale e temporale di operatività e per scopi, così impedendo al Condello di difendersi.

10. Umberto Francesco Creazzo, nell'unico atto di ricorso a firma dei due difensori di fiducia Avv.ti Gaetano Ciccone e Gaetano Vizzari, ha eccepito quanto segue.

10.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. *416-bis* cod. pen., per avere la Corte d'appello illogicamente ritenuto sussistente

l'associazione mafiosa sebbene non risulti provata la partecipazione ad essa di un numero di almeno tre persone, là dove il terzo componente è stato identificato in tale "Rocco Trippa", soggetto rimasto del tutto ignoto. Per altro verso, la difesa si duole del fatto che i giudici di merito abbiano ritenuto il ricorrente intraneo alla consorteria senza indicare alcun elemento dimostrativo della sua "messa a disposizione" a favore della cosca, non potendosi desumere la partecipazione all'organizzazione dal mero *status* di uomo d'onore. E ciò a tacere della mancanza di motivazione circa l'esattezza dell'individuazione in Creazzo di compare "Ciccio".

10.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. *62-bis* cod. pen., per avere il Collegio del gravame Corte denegato l'invocata mitigazione di pena con una mera formula di stile.

11. Antonino Crisalli, nell'atto atto a firma dei due difensori di fiducia Avv.ti Giuseppe Mazzetti e Giovanna B. Araniti, ha invocato l'annullamento della sentenza sulla scorta dei rilievi di seguito sunteggiati.

11.1. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 353 e 629 cod. pen., agli artt. 192, commi 3 e 4, 546 lett. e) cod. proc. pen. e agli artt. 3, 25, 27 e 111 Cost., per avere la Corte d'appello illogicamente ritenuto provate le tentate turbative d'asta ed estorsione sulla scorta di un travisamento del dato rappresentato dalla nuova udienza di vendita del bene del 4 marzo 2008, fissata ad oltre un anno dall'udienza precedente del 20 febbraio 2007 e non dopo un mese e mezzo, come ritenuto erroneamente dai Giudici di merito. D'altra parte, la difesa rileva l'illogicità della valorizzazione delle conversazioni captate dopo il 20 febbraio 2007, là dove a tale data - come erroneamente ritenuto dalla Corte - doveva ormai essere già stata celebrata l'udienza di vendita. Il ricorrente eccepisce inoltre la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta estorsione - esaminata assieme alla contestazione di turbativa d'asta - e l'erroneità della valutazione della posizione del Crisalli rispetto a quella di altri correi mandati assolti. Contesta infine la mancata delibazione di taluni elementi probatori dedotti col ricorso, il travisamento della prova e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'interpretazione del contenuto di alcune captazioni.

11.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta integrazione dei due reati ex artt. 353 e 629 cod. pen., per avere il Collegio di merito omesso di considerare che l'aggiudicazione definitiva, come la revoca della stessa, erano sottratte alla "volontà" delle parti, essendo rimessa la decisione sul punto al giudice dell'esecuzione. D'altra parte, il ricorrente evidenzia come nessuna attività di turbativa avrebbe potuto essere esperita con

riferimento alla fase successiva all'annullamento, atteso che la gara non era stata ancora indetta.

11.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante ex art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen. per avere la Corte d'appello erroneamente confermato la sussistenza dell'elemento circostanziale, sebbene - a tale fine - sia richiesta la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento in cui sia posta in essere la violenza o la minaccia.

11.4. Violazione di legge in relazione all'art. 7 I. n. 203/1991, per avere il Giudice *a quo* confermato la sussistenza del metodo mafioso con una motivazione di stile in ordine alla intimidazione mafiosa riferita esclusivamente alla nota caratura criminale di Alvaro, facendo invece difetto la prova dell'efficienza causale dell'esistenza del sodalizio rispetto al timore aggiuntivo. La difesa evidenzia come, esclusa la circostanza aggravante in oggetto, il reato sarebbe prescritto.

11.5. Mancanza di motivazione in ordine alla censurata legittimità della confisca dei beni del Crisalli, avendo la Corte d'appello omesso di rispondere alla specifica doglianza con la quale si era evidenziato come, nonostante l'assoluzione del ricorrente dalle contestazioni afferenti di propri beni, non fosse stato disposto il dissequestro di essi.

12. Giuseppe Carlo De Stefano, nel ricorso a firma del difensore Avv. Marcello Manna, ha dedotto i seguenti motivi:

12.1. Violazione legge penale e processuale e vizio motivazione in relazione agli artt. 33, 37 e seguenti, 125, 178, 179 e 546 cod. proc. pen., art. *7-bis* Ord. Giud. e artt. 25 e 111 Cost., per violazione dei criteri tabellari di designazione del Presidente del collegio, con argomenti simili a quelli dedotti dai coimputati a sostegno dell'omologo motivo.

12.2. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. *416-bis* e 56-629 cod. pen., agli artt. 192, comma 2, 546 lett.
e) e 125, comma 3, cod. proc. pen. e all'art. 6 CEDU, per avere la Corte confermato la condanna di primo grado sebbene priva di motivazione, in quanto pedissequamente riproduttiva della memoria depositata dal pubblico ministero in sede di requisitoria, contenente atti d'indagine che il giudice del dibattimento non avrebbe potuto conoscere, e per avere la Corte d'appello, d'altro canto, omesso di provvedere all'integrazione della motivazione mancante.

12.3. Violazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 521, 522, 178-179, 516-517, 192 e 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU, per avere il Collegio

d'appello, dopo avere escluso la sussistenza della "superassociazione" di cui al capo A), confermato comunque la condanna per partecipazione ad associazione di stampo 'ndranghetista in relazione al medesimo capo d'imputazione, pur trattandosi di un fatto completamente diverso per composizione soggettiva, per ambito territoriale e temporale di operatività e per scopi criminali.

12.4. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 178, 185, 192, 225, 266 e seguenti cod. proc. pen. e art. 41- *bis* comma *2-quater* lett. b) Ord. Penit., per avere il Collegio di merito omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, sebbene al prevenuto fosse impedita la possibilità di effettuare il colloquio col proprio difensore, con conseguente menomazione del diritto di difesa. Sotto diverso aspetto, la difesa lamenta l'erroneità del rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza per omesso rinvio dell'udienza del 12 luglio 2013, stante l'adesione all'astensione collettiva proclamata dalla categoria.

12.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., per avere la Corte di merito omesso di motivare la ritenuta disponibilità di armi da parte dell'organizzazione.

12.6. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. *416-bis* e 110-112 e 56-629 cod. pen. ed agli artt. 192, comma 2, 546 lett. e) e 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Giudice del gravame confermato la condanna di primo grado per il capo B) sulla base dell'interpretazione "creativa" del Col. Giardina del contenuto delle intercettazioni, in assenza di elementi obbiettivi di riscontro di tale ermeneusi.

12.7. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 191, 195, 266 e seguenti e 507 cod. proc. pen. e art. 111 Cost., per avere il Giudice dell'impugnazione erroneamente respinto l'eccezione d'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali delle conversazioni intercorse fra Angelo Gaetano Chierico ed il personale della P.G., che prendevano avvio all'interno degli uffici - ove le captazioni erano state autorizzate - e proseguivano all'interno del bar Malavenda di Reggio Calabria, in assenza di qualunque autorizzazione. La difesa lamenta che, con tale modalità, si è aggirato il divieto di testimonianza indiretta. Sotto diverso aspetto, si duole del fatto che la Corte abbia ingiustificatamente rigettato la richiesta di escussione del Chirico ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e che altrettanto erroneamente abbia respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sull'erroneo presupposto che la registrazione in oggetto non rientrasse nel novero delle intercettazioni.

12.8. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, *62-bis,* 99, 132, 133 e 133-bis cod. pen., agli artt. 192 e 546 comma 1 lett. e), cod. proc. pen. ed all'art. 6 CEDU, per avere la Corte

utilizzato a fini di prova della partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa sentenze passate in giudicato, seppure concernenti condotte assai risalenti nel tempo. Per altro verso, la difesa denuncia l'erroneità della denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, l'ingiustificata determinazione della pena-base ben oltre il minimo edittale e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva.

12.9. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 99 cod. pen., per avere decidenti di merito stimato erroneamente compatibili la continuazione e la recidiva e per avere comunque omesso di motivare in ordine al doppio aumento
di pena applicato in relazione agli istituti.

12.10. Nella memoria ritualmente depositata in cancelleria, la difesa dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso con particolare riguardo ai motivi concernenti il denegato colloquio ex art. *41-bis* Ord. Penit. e la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. per la modifica della contestazione.

13. Antonio Giustra, nel ricorso a firma del difensore Avv. Pasquale Foti, ha eccepito quanto segue.

13.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 378 e 390 cod. pen. ed agli artt. 187 e 192 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello confermato la condanna del ricorrente senza vagliare gli elementi sottoposti al vaglio del giudice del gravame in relazione all'interpretazione delle intercettazioni, limitandosi a riprodurre pedissequamente il ragionamento già svolto dal primo giudice in relazione alla messa a disposizione del proprio mezzo al latitante Condello.

13.2. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 378 e 390 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., per avere il Collegio distrettuale omesso di dare risposta alla denunciata contraddittorietà della motivazione di primo grado in relazione alla consapevolezza da parte del Giustra circa le attività del Barillà e dello stesso Condello, esclusa dalle emergenze dell'intercettazione ambientale n. 7964 del 25 ottobre 2007.

13.3. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 378 e 390 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., per avere la Corte confermato la condanna senza dare conto delle ragioni per le quali abbia ritenuto Giustra consapevole dello stato giuridico del latitante Condello.

13.4. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 378 e 390 cod. pen., 7 I. n. 203/1991 e 192 cod. proc. pen., per avere il Giudice dell'impugnazione omesso di motivare in ordine alla ritenuta coscienza e volontà del Giustra di agevolare, oltre al singolo Condello, anche l'associazione tutta.

13.5. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. *62-bis* cod. pen., per avere la Corte omesso di motivare in ordine alla denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

14. Antonino Imerti, nei due atti di ricorso a firma dei difensori di fiducia Avv.ti Giacomo Iaria e Francesco Calabrese, ha dedotto i motivi di seguito sintetizzati.

14.1. Violazione legge processuale e vizio motivazione in relazione agli artt. 33 e 178 cod. proc. pen. e art. 6 CEDU per violazione dei criteri tabellari di designazione del Presidente del collegio di primo grado, svolgendo argomenti analoghi a quelli dedotti dai coimputati a sostegno dell'omologo motivo (ricorso **Avv.** Calabrese).

14.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 353 e 629, comma 2, cod. pen. e agli artt. 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello confermato la condanna dell'Imerti riprendendo le argomentazioni già svolte dal Giudice di primo grado senza confrontarsi con i due rilievi mossi nel gravame e, segnatamente, con il tenore dei colloqui del 22 e 19 giugno 2007, dimostrativi della estraneità dell'imputato ai fatti (ricorsi avv. Calabrese e avv. Iaria).

14.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. *416-bis* cod. pen., 187, 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen., per avere il Giudice *a quo* confermato la condanna dell'Imerti sulla base delle stesse argomentazioni della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta intraneità al sodalizio criminale, sebbene desunta da materiale probatorio riferibile ad un'altra organizzazione nonché da intercettazioni dispose in un momento successivo alla definitività della pronuncia di proscioglimento, dunque da elementi di per sé insuscettibili di dimostrare la partecipazione del ricorrente all'organizzazione (ricorsi **Avv.** Calabrese e **Avv.** Iaria).

14.4. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. *416-bis* cod. pen., 125, 192 e 649 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello confermato la condanna per associazione mafiosa sebbene il ricorrente fosse già stato prosciolto dagli stessi fatti con sentenza di non luogo a procedere, dunque incorrendo nella violazione del divieto di *bis in idem.* D'altra parte, la difesa rimarca come gli elementi valorizzati dal Collegio siano di per sé neutri ai fini della dimostrazione della concreta partecipazione del prevenuto alla consorteria, dovendo l'intraneità desumersi non dal mero *status* di affiliato, ma da un'effettiva messa a disposizione del sodalizio criminale. In particolare. il ricorrente pone in luce come la prova della partecipazione non possa trarsi dalle

intercettazioni poste a base della contestazione del reato fine di cui al capo L) (ricorso *Avv.* Iaria).

14.5. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 416-bis, comma 2, cod. pen., 192, commi 1 e 2, e 546 lett. e) cod. proc. pen., per avere la Corte omesso di circostanziare gli elementi dimostrativi del contestato e ritenuto ruolo apicale del ricorrente (ricorso *Avv.* Calabrese).

14.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen., per avere il Collegio distrettuale erroneamente confermato la sussistenza della circostanza aggravante della organizzazione armata (sebbene esclusa in relazione ai coimputati giudicati con rito abbreviato), sulla scorta del solo presupposto che, secondo quanto accertato con sentenze definitive, sia stata acclarata la disponibilità di armi da parte delle cosche Buda-Imerti-Zito (ricorsi *Avv.* Calabrese e *Avv.* !aria).

14.7. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen., per avere il Collegio di merito omesso di derubricare il fatto di cui al capo L) nell'ipotesi di cui agli artt. 110 e 610 cod. pen., sebbene la condotta di costrizione si sia esaurita nell'estromettere i potenziali concorrenti dalla gara, senza alcuna *deminutio patrimonii* (ricorso *avv.* Calabrese).

14.8. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 7 l. n. 203/1991, per avere la Corte omesso di motivare in ordine all'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'attribuzione della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa (ricorsi *avv.* Calabrese e *avv.* Iaria).

14.9. Vizio di motivazione in relazione agli artt. *62-bis* e 133 cod. pen., per avere il Giudice d'appello omesso di motivare in ordine alle ragioni della determinazione della pena-base in termini più elevati rispetto al minimo edittale e per avere ingiustificatamente negato le circostanze attenuanti generiche (ricorso *Avv.* Calabrese).

15. Rocco Palermo, nel ricorso a firma dei difensori *Avv.ti* Emanuele Genovese e Armando Veneto, ha denunciato i seguenti vizi della decisione.

15.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 431 e 546 cod. proc. pen. e 111 Cost., per avere la Corte d'appello omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado sebbene motivata riportando ampi stralci dell'ordinanza di custodia cautelare, con una motivazione apparente e tale da ledere il diritto di difesa.

15.2. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. *12-quinquies* l. n. 356/1992 (oggi previsto dall'art. 512-bis cod. pen.) e 125 e 546 cod. proc. pen., per avere il Collegio di merito disatteso

le censure di inverosimiglianza e infondatezza del costrutto accusatorio circa la riferibilità al Palermo ed a Cosimo Alvaro della casa di cura formalmente intestata a terzi, in quanto disancorata dalle emergenze delle prove assunte (in particolare dal tenore delle conversazioni).

15.3. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 7 I. n. 203/1991 e 125 e 546 cod. proc. pen., per avere la Corte erroneamente stimato infondate le doglianze mosse col gravame quanto alla ritenuta circostanza aggravante della agevolazione mafiosa, sia pure esclusa dal Tribunale del riesame sulla scorta della rilevata mancanza di prova circa la coscienza e volontà del prevenuto di favorire l'intera organizzazione criminale.

15.4. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen. e *62-bis,* 132, 133 cod. pen., per avere i decidenti del gravame giustificato con una motivazione solo apparente la denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, essendo Palermo gravato da una sola condanna per contravvenzione per omessa custodia di armi.

15.5. Nella memoria ritualmente depositata in cancelleria, la difesa dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con particolare riguardo all'assenza di prova dell'intestazione fittizia e dell'elemento soggettivo dell'agevolazione mafiosa di cui al citato art. 7.

16. Domenico Passalacqua, nei due atti di ricorso a firma dei difensori di fiducia Avv.ti Francesco Calabrese e Carlo Morace, ha chiesto l'annullamento della sentenza muovendo i seguenti rilievi.

16.1. Violazione legge processuale e vizio motivazione in relazione agli artt. 33 e 178 cod. proc. pen. e art. 6 CEDU per violazione dei criteri tabellari di designazione del Presidente del collegio, con argomenti simili a quelli svolti dai coimputati a sostegno dell'omologo motivo (ricorso **Avv.** Calabrese).

16.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 353 e 629, comma 2, cod. pen., 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen., per avere la Corte confermato la condanna riprendendo le argomentazioni già svolte dal giudice di primo grado e senza confrontarsi con i rilievi mossi nel gravame (ricorso Avv. Calabrese).

16.3. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, commi 2 e 3, 546 lett. e) e 533, comma 1, cod. proc. pen. ed agli artt. 43 e *416-bis* cod. pen., per avere il Collegio di merito escluso la valenza dell'unico elemento stimato nel precedente grado probante della intraneità del Passalacqua nella consorteria mafiosa - *id est* la frase intercettata *"avi i cosi supra navi"-,* sicché non può ritenersi che vi sia una doppia conforme della ritenuta partecipazione del ricorrente all'organizzazione criminale quale

imprenditore al servizio della cosca. Sotto diverso aspetto, la difesa evidenzia come la Corte abbia omesso di indicare quale utilità avrebbe tratto l'imprenditore dal sinallagma con l'organizzazione criminale, illogicamente desunta dal contenuto delle intercettazioni non correttamente interpretate (ricorso Avv. Morace).

16.4. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. e 43 cod. pen., per avere i decidenti del gravame erroneamente ravvisato i presupposti della contestata estorsione sebbene non vi sia prova nè della minaccia, né del contributo in ipotesi dato dal ricorrente alla intimidazione, nè del danno, la cui sussistenza è stata esclusa nel troncone del procedimento definito con rito abbreviato. Sotto diverso aspetto, il ricorrente si duole dell'omessa derubricazione del fatto di cui al capo L) nell'ipotesi di cui agli artt. 110 e 610 cod. pen., ponendo in luce come la condotta di costrizione si sia esaurita nell'estromettere i potenziali concorrenti dalla gara, senza alcuna *deminutio patrimonii* (ricorsi Avv. Calabrese e Avv. Morace).

16.5. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 353 cod. pen. e 533, comma 1, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello fondato la conferma della condanna per turbativa d'asta sulla base del contenuto di intercettazioni non univoche e suscettibili di letture alternative, sposando le illazioni dell'accusa non riscontrate da elementi obbiettivi (ricorso Avv. Morace).

16.6. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 628, comma 3 nn. 1 - 3, cod. pen., per avere il Collegio del gravame ravvisato i presupposti della contestata aggravante senza verificare se effettivamente partecipassero all'azione estorsiva almeno due persone (ricorso Avv. Morace).

16.7. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 7 l. n. 203/1991, per avere il Giudice distrettuale omesso di motivare in ordine all'elemento soggettivo richiesto dalla circostanza aggravante della agevolazione mafiosa (ricorsi Avv. Calabrese e Avv. Morace).

16.8. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. *416-bis* cod. pen. e 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen., per avere la Corte confermato la condanna dell'imputato richiamando *per relationem* le argomentazioni della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta intraneità dell'imputato al sodalizio criminale, senza alcun confronto con i rilievi mossi nell'appello in merito alla scarsa rilevanza della partecipazione del prevenuto alla riunione indicata come "summit di mafia" (ricorso Avv. Calabrese).

16.9. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416-*bis,* commi quarto e quinto, cod. pen. e 192 cod. proc. pen., per avere i Giudici

della cognizione omesso di motivare la ritenuta disponibilità di armi da parte dell'organizzazione (ricorsi Avv. Calabrese e Avv. Morace).

16.10. Vizio di motivazione in relazione agli artt. *62-bis* e 133 cod. pen., per avere la Corte erroneamente denegato l'invocata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, argomentato con motivazione solo apparente la determinazione della pena ed immotivatamente applicato l'aumento per la recidiva. Sotto diverso aspetto, la difesa evidenzia come i Giudici di merito abbiano compiuto una duplice valutazione degli stessi elementi (gravità del reato e capacità a delinquere dell'imputato) per escludere le circostanze attenuanti generiche e per determinare la pena (ricorsi Avv. Calabrese e Avv. Morace).

16.11. Nella memoria ritualmente depositata in cancelleria, la difesa dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ribadendo, in particolare, le censure quanto alla contestata partecipazione all'associazione 'ndranghetista ed all'aggravante dell'associazione armata.

17. Giovanni Domenico Rugolino, nei due atti a firma dei difensori di fiducia Avv.ti Ugo Singarella e Giovani Aricò, ha chiesto che la sentenza sia cassata per le ragioni di seguito esposte.

17.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416- *bis* cod. pen. e 192 cod. proc. pen., per avere la Corte confermato la ritenuta intraneità del Rugolino in seno all'organizzazione sulla base del contenuto di intercettazioni telefoniche dalle quali non emerge, tuttavia, che il ricorrente si fosse effettivamente messo a disposizione dell'organizzazione ed avesse contribuito alla realizzazione degli scopi criminali dell'associazione, là dove - per giurisprudenza pacifica - la partecipazione alla *societas sceleris* non può desumersi dal mero *status* di affiliato.

17.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 99 e 132 e 133 cod. pen., per avere il Collegio di merito omesso di motivare in ordine alla maggiore pericolosità sociale derivante dal nuovo episodio criminoso, requisito necessario ai fini dell'applicazione per l'aumento per la recidiva (essendo all'epoca della sentenza già intervenuta la declaratoria di incostituzionalità della previsione obbligatoria dell'istituto, con sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015). Sotto diverso aspetto, la difesa si duole del fatto che i decidenti di merito abbiano ingiustificatamente denegato le circostanze attenuanti generiche nonché omesso di dare risposta all'eccepita applicazione di una pena illegale *ratione temporis.*

17.3. Nei motivi nuovi depositati in cancelleria, la difesa del Rugolino offre ulteriori argomenti a sostegno delle censure già dedotte in relazione sia alla

insussistenza dei presupposti della contestata partecipazione del ricorrente all'organizzazione criminale, sia all'immotivato aumento per la recidiva.

18. Giovanni Tegano, nel ricorso a firma del difensore Avv. Francesco Calabrese, ha chiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi.

18.1. Violazione legge processuale e vizio motivazione in relazione agli artt. 33 e 178 cod. proc. pen. e art. 6 CEDU per violazione dei criteri tabellari di designazione del Presidente del collegio di primo grado, con argomenti simili a quelli svolti dai coimputati a sostegno dell'omologo motivo.

18.2. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in ordine agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello, esclusa l'esistenza dell'organizzazione verticistica *sub* capo A), condannato il ricorrente per un fatto diverso da quello contestato, per composizione soggettiva, ambiti territoriale e temporale e scopi criminali; ontologica diversità confermata dalla motivazione svolta a sostegno dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416- *bis,* comma quarto, cod. pen. Sotto diverso aspetto, la difesa si duole del fatto che il Collegio distrettuale abbia utilizzato a fini di prova sentenze passate in giudicato relative ad organizzazioni differenti da quella *sub iudice,* operanti in contesti storici differenti da quelli oggetto di contestazione nell'odierno procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve innanzitutto essere disattesa l'eccezione di natura processuale con la quale talune difese hanno chiesto l'annullamento della sentenza per violazione dei criteri tabellari di formazione del collegio giudicante di primo grado, con particolare riguardo alla designazione del Presidente (motivi *sub* punti 7.7, 8.1, 9.1, 14.1, 16.1 e 18.1 del ritenuto in fatto).

1.1. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata (v. pagine 42 - 44 del provvedimento), con decreto del 19 novembre 2011, il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria - rilevato che tutti gli altri giudici dell'ufficio erano incompatibili - ha provveduto a designare quale Presidente del collegio giudicante un giudice che ricopriva la veste di Gip - Gup e quale componente un giudice della sezione del lavoro, rilevata l'impossibilità di nominare il Presidente della Sezione Autonoma delle Misure di Prevenzione per non creare incompatibilità in futuro.

Nessuna nullità per violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge risulta pertanto ravvisabile nel caso di specie, là dove la composizione del collegio giudicante di primo grado è stata decisa dal capo dell'ufficio con un

apposito decreto motivato, sulla scorta di considerazioni di ordine organizzativo e funzionale - non arbitrarie, né irrazionali -, ispirate dal ragionevole scopo di scongiurare in futuro possibili situazioni d'incompatibilità (giusta il non improbabile intersecarsi dei procedimenti penali ordinari per delitti di criminalità organizzata - come quello di specie - con quelli applicativi di misure di prevenzione) e, dunque, di garantire il miglior funzionamento dell'ufficio giudiziario da egli diretto.

1.2. D'altra parte, non può non notarsi come - alla luce del chiaro enunciato dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen. - "non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici", norma giudicata conforme al dettato costituzionale dal Giudice delle leggi (v. Corte cost., sent. n. 419 del 1998).

Deve allora essere ribadita la consolidata lezione ermeneutica di questa Corte, secondo cui l'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui agli artt. 178, comma 1 lett.
a) e 179, comma 1, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (Sez. 6, n. 13833 del 12/03/2015, Valle, Rv. 263079). Stravolgimento delle regole fondamentali in materia che certamente non ricorre nella specie, giusta l'adozione del provvedimento di formazione del collegio da parte del Presidente del Tribunale e della congrua motivazione svolta a sostegno.

2. E' fondato il motivo di merito con cui Domenico Condello, Pasquale Condello, Giuseppe Carlo De Stefano e Giovanni Tegano hanno eccepito la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. con riferimento alla contestazione associativa di cui al capo **A)** della rubrica (v. motivi *sub* punti 8.3, 9.2, 12.3 e
18.2 del ritenuto in fatto).

Deve ad ogni modo notarsi come la nullità conseguente dalla violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza di cui al combinato disposto delle citate norme sia assoluta e, pertanto, deducibile in ogni stato e grado del procedimento anche *ex officio* e, dunque, anche da questa Corte a prescindere da una qualunque eccezione difensiva.

2.1. Giova premettere come, *sub* capo **A),** sia contestato ai ricorrenti Domenico Condello, Giuseppe Carlo De Stefano, Giovanni Tegano ed a Pasquale

Condello di avere fatto parte - i primi tre con ruolo apicale e l'ultimo quale mero partecipe -, unitamente a Pasquale Libri (sempre in posizione di vertice), di un'organizzazione criminale di stampo mafioso armata quali soggetti posti a capo delle articolazioni territoriali di 'ndrangheta - denominate rispettivamente "cosca De Stefano", "cosca Condello", "cosca Tegano" e "cosca Libri" - componendo un articolato organismo decisionale di tipo verticistico finalizzato a dotare, dopo la "seconda guerra di mafia", anche la componente "visibile" dell'associazione criminale, una struttura gerarchica di tipo piramidale di più moderna concezione; organismo decisionale destinato a garantire la gestione unitaria delle diverse attività delittuose dell'organizzazione, con particolare riguardo al controllo delle attività economico-imprenditoriali ed alla riscossione del denaro o altra utilità a titolo di tangente nel territorio di competenza.

Con la sentenza in verifica, la Corte d'appello, pur ritenendo provata l'affiliazione dei suddetti imputati ai diversi clan di provenienza, ha tuttavia escluso la sussistenza di un organismo di tipo verticistico formato dagli apicali delle diverse organizzazioni 'ndranghetistiche operanti nella provincia reggina integrante una diversa associazione per delinquere di stampo mafioso dotata di autonomia sul piano ontologico, giuridico e strutturale, nonché munita di un'effettiva capacità d'intimidazione, esteriormente riconoscibile, diversa da quella promanante dal prestigio criminale conseguito da ciascuno dei sodalizi di appartenenza dei componenti (v. pagine 140 e 141 della sentenza impugnata). Esclusa la sussistenza della "superassociazione", il Collegio di merito ha nondimeno confermato la condanna dei predetti per partecipazione ad associazione di stampo 'ndranghetista in relazione al medesimo capo A), evidenziando come l'esistenza delle cosche De Stefano, Condello, Libri e Tegano nonché la partecipazione alle stesse dei ricorrenti siano state pacificamente accertate con sentenze irrevocabile e come, sulla scorta delle prove acquisite in questo procedimento, possa ritenersi dimostrata la protrazione della partecipazione di tali imputati alle compagini di appartenenza, trattandosi di reato permanente (v. pagine 141 e 142 della sentenza in verifica).

2.2. Orbene, giudica la Corte che le deduzioni difensive in merito alla violazione del principio di necessaria correlazione fra contestazione e sentenza colgano nel segno.

Giova premettere che, secondo quanto dispone l'art. 521 cod. proc. pen., al giudice di merito è sempre consentito dare al "fatto" una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio e sposata dal giudice dell'udienza preliminare nel decreto ex art. 429 cod. proc. pen., a condizione che non si tratti di un fatto "diverso", caso in cui il

giudice è tenuto a disporre la trasmissione degli atti al P.M., derivandone altrimenti la nullità prevista dall'art. 522 cod. proc. pen.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, espressa anche a Sezioni Unite, è costante nell'affermare che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso *l'iter* del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Il principio della correlazione tra accusa e sentenza va invero valutato non solo in senso "meccanicistico formale", ma in funzione della finalità cui è ispirato, quella cioè della tutela del diritto di difesa, con la conseguenza che la verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi in un mero confronto letterale tra imputazione e sentenza, occorrendo che ogni indagine in proposito venga condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto (Sez. 6, n. 618 del 8/11/1995, Pagnozzi, Rv. 203371). L'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza può pertanto ritenersi violato non da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto da quelle modificazioni dell'imputazione che siano tali da pregiudicare la possibilità di difesa dell'imputato: la nozione strutturale di "fatto" va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli, Rv. 257015). Ciò trova riscontro nella garanzia posta dall'art. 6, parag. 3, lett. a), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'imputato ha diritto ad essere informato in maniera dettagliata del contenuto dell'accusa elevata contro di lui, di guisa da apprestare la sua ampia difesa.

2.3. Di tali coordinate ermeneutiche non ha fatto buon governo il Collegio distrettuale là dove, nell'escludere la materialità della "superassociazione" composta dagli elementi di vertice delle cosche De Stefano, Condello, Libri e Tegano e nel ritenere comunque integrato il delitto di partecipazione ad

associazione di stampo 'ndranghetista *sub* capo A), abbia - a prescindere o meno dalla solidità del quadro probatorio acquisito al processo - pronunciato la sentenza di condanna per un "fatto", inteso come fenomeno storico-naturalistico (nella specie *in itinere,* stante la natura permanente della fattispecie), all'evidenza diverso da quello oggetto di contestazione *sub* capo A).

Come si è testè evidenziato nel paragrafo 2.1, la contestazione associativa di cui al capo A) - come recepita nel decreto che ha disposto il giudizio - concerne la partecipazione dei ricorrenti Domenico Condello, Giuseppe Carlo De Stefano, Giovanni Tegano e Pasquale Condello ad un "articolato organismo decisionale di tipo verticistico", ad una "struttura gerarchica di tipo piramidale" formata appunto dai vertici delle quattro cosche De Stefano, Condello, Libri e Tegano, allo scopo di "garantire la gestione unitaria delle diverse attività delittuose dell'organizzazione". Detta condotta risulta completamente diversa da quella perl[t)ugJ:§lessi sono stati in effetti condannati in appello, *id est* per avere fatto parte - *rectius* per avere continuato a fare parte - delle articolazioni di 'ndrangheta da essi rispettivamente capeggiate (Domenico Condello, Giuseppe Carlo De Stefano e Giovanni Tegano) o comunque di appartenenza (quanto a Pasquale Condello). In altre parole, gli imputati sono stati rinviati a giudizio e chiamati a difendersi (nonché condannati in primo grado) per avere fatto parte di una compagine associativa distinta ed autonoma rispetto alle rispettive cosche di riferimento, ad esse sovraordinata in chiave direzionale, e sono stati invece riconosciuti responsabili dal Giudice del gravame per avere continuato a fare parte delle consorterie per la cui intraneità sono già stati condannati in passato con sentenza irrevocabile. Il Collegio distrettuale ha, dunque, pronunciato condanna per partecipazione a distinte *societas sceleris* (poco rileva a questi fini se con ruolo apicale o meno), dunque per una condotta chiaramente differente da quella - oggetto di contestazione - di costituzione/adesione alla "superassociazione" formata appunto dai vertici delle cosche De Stefano, Condello, Libri e Tegano ed avente lo specifico programma di assolvere ad una funzione di direzione e coordinamento dell'attività delittuose delle predette cosche. Cosche le cui composizioni soggettive, ambiti temporale e spaziale di operatività nonché scopi criminali non sono, d'altronde, neanche abbozzate nell'imputazione *sub* capo A).

Lampante risulta pertanto la discrasia sul piano storico-fattuale della fattispecie contestata e descritta nel decreto di rinvio a giudizio e di quella ritenuta in sentenza, con conseguente violazione del combinato disposto degli artt. 521 e 522 del codice di rito.

2.4. In ragione delle considerazioni che precedono, devono essere annullate senza rinvio in ordine alla contestazione di cui al capo A) tanto la sentenza

impugnata quanto la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 2 maggio 2014 e, in ossequio al disposto dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., rilevato che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, deve essere disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero competente (cioè alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria).

Per le medesime ragioni, devono essere annullate senza rinvio anche le statuizioni civili relative al capo A), contenute nelle sentenze della Corte d'appello e del Tribunale di Reggio Calabria.

2.5. Quanto alle posizioni di Pasquale Condello e Giovanni Tegano, condannati per il solo reato associativo *de quo,* l'annullamento senza rinvio della sentenza in ordine al capo A) comporta inevitabilmente l'assorbimento di tutti i restanti motivi da essi dedotti.

2.6. Giusta l'effetto estensivo dell'impugnazione per motivi non esclusivamente personali codificato all'art. 587 cod. proc. pen., il duplice annullamento senza rinvio in relazione al reato di cui al capo A) deve essere pronunciato anche con riguardo alla posizione di Pasquale Libri, seppure non appellante.

Sempre con riferimento al Libri, deve essere incidentalmente rilevato che, giusta l'annullamento senza rinvio della condanna in ordine al reato associativo *sub* capo A) del presente procedimento, non potrà non "rivivere" integralmente nei suoi confronti la condanna coperta da giudicato, con cui il predetto fatto associativo era stato unificato sotto il vincolo della continuazione.

3. Appianate le questioni comuni alle posizioni di taluni ricorrenti, si può passare alla disamina delle singole impugnazioni.

3.1. E' fondato il motivo dedotto nell'interesse di Carmelo Barbieri con il quale egli si duole delle statuizioni civili a vantaggio delle parti civili Ministero dell'Interno, Regione Calabria, Provincia di Reggio Calabria e Associazione "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie", fatte salve dalla Corte d'appello nonostante la declaratoria di prescrizione del reato di peculato a lui ascritto *sub* capo K).

Giova rammentare come al Barbieri sia contestato *sub* capo K) di avere utilizzato per scopi personali l'autovettura di servizio, quale dipendente del "Consorzio di bonifica integrale dello Stretto", e come la Corte d'appello abbia dichiarato non doversi procedere in relazione ad esso per maturata prescrizione, previa riqualificazione giuridica del fatto come peculato d'uso ed esclusione della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa ex art. 7 l. 12 luglio 1991, n. 203 (oggi prevista dall'art. *416-bis.1* cod. pen.).

Escluso l'elemento circostanziale testè indicato, risulta di tutta evidenza la (sopravvenuta) assenza dei presupposti per ravvisare un danno di natura morale risarcibile in capo alle indicate parti civili - costituite a tutela di interessi sociali d'ordine pubblico e di protezione del territorio da infiltrazioni mafiose e da illegalità -, nel mentre l'unico soggetto in effetti danneggiato sul piano economico o comunque morale dalla pura condotta di peculato d'uso - *id est* il Consorzio proprietario dell'autovettura distolta dall'uso per motivi di servizio - non si è
costituito parte civile.

3.2. Quanto al primo motivo con cui Barbieri ha eccepito la violazione di legge in relazione agli artt. 29 e 32 cod. pen. per omessa revoca delle interdizioni ivi previste *(sub* punto 5.1 del ritenuto in fatto), non è in discussione che le pene accessorie conseguano di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell'art. 20 cod. pen., con l'effetto che non possono essere mantenute in caso di proscioglimento dell'imputato, anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione (Sez. 6, n. 18256 del 25/02/2015, Zelli e altri, Rv. 263280).

Fermo tale principio di diritto, non può nondimeno non essere rilevato come la Corte territoriale, nel dichiarare il non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato, non abbia in nessun modo confermato gli effetti penali in parola che, come già chiarito, hanno nella condanna irrevocabile un necessario ed imprescindibile presupposto.

In questa Sede, ribadito che nessuna interdizione dai pubblici uffici nè legale risulta applicata al Barbieri, rimane dunque soltanto da integrare nei termini sopra indicati la motivazione della sentenza impugnata, a norma dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen.

4. Prima di passare alla trattazione delle ulteriori posizioni, in via generale, mette conto di ricordare come debbano ritenersi inammissibili quei motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Amone e altri, Rv. 243838).

D'altro canto, va riaffermato che, col ricorso per cassazione, non sono coltivabili quei rilievi che, sia pure sotto la formale "insegna" della violazione di legge ovvero della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, siano in effetti tesi ad sollecitare una rivalutazione di questa Sede delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda *sub iudice* diversa e stimata più plausibile di quella recepita in sentenza, sospingendo

questa Corte ad un sindacato eccentrico rispetto a quello di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici *ictu oculi* percepibili *(ex plurimis* Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

5. Sempre in linea generale, deve essere ribadito il principio più volte espresso da questa Corte secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).

6. Il ricorso proposto da Cosimo Alvaro è fondato con limitato riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. 12 luglio 1991, n. 203 (oggi prevista dall'art. *416-bis.1* cod. pen.) contestata in relazione alle contestazioni di interposizione fittizia *sub* capi R), S) e T) (di cui ai punti 4.4,
4.6 e 4.8 del ritenuto in fatto), mentre deve essere rigettato con riguardo ai restanti motivi.

6.1. Sono inammissibili il primo ed il secondo motivo - con cui Alvaro contesta il giudizio di penale responsabilità in ordine alla condotta di turbativa d'asta e di tentata estorsione di cui al capo O), aggravata dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa ai sensi dell'art. 7 l. n. 203/1991 (ora ex art. *416-bis.1* cod. pen.), là dove - nel reiterare doglianze già dedotte in appello - il ricorrente non si confronta con l'attenta motivazione svolta in risposta dal Collegio del gravame nelle pagine 358 - 373 della sentenza impugnata.

Giova premettere che, secondo l'imputazione, Cosimo Alvaro era intervenuto su richiesta di Antonino Crisalli al fine di alterare il corso dell'asta giudiziaria del 20 febbraio 2007, avente ad oggetto beni immobili provenienti dal fallimento dei cognati di quest'ultimo Crisalli-Siracusa e, in particolare, di impedire la

partecipazione di tutti i possibili offerenti. Il giorno dell'asta, Crisalli si era effettivamente aggiudicato, a mezzo della figlia Claudia, tre lotti e, a mezzo della figlia Cristina, un ulteriore lotto, mentre l'abitazione di Siracusa di Reggio Calabria era stata aggiudicata a favore della "Fa.bit. s.r.l." per conto di Antonino Mordà, il quale aveva - a sua volta - partecipato all'asta sulla scorta della preventiva autorizzazione mafiosa di Domenico Cambareri. Su ricorso dell'avv. Giordano, per conto di Ermanno Cambria e Nicole Paola Giordano, il giudice delegato al fallimento aveva disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'aggiudicazione in favore della società "Fa.bit." e fissato un'ulteriore udienza per la comparizione delle parti. A ciò faceva seguito l'attività del Crisalli, il quale sollecitava, fra le altre cose, l'intervento di Cosimo Alvaro, il quale mandava un'ambasciata al Mordà perché si rassegnasse alla revoca dell'aggiudicazione - per suo conto - nei confronti della "Fa.bit. s.r.l.". Successivamente, il giudice delegato per il fallimento procedeva alla revoca dell'aggiudicazione nei confronti della società "Fa.bit. s.r.l." e le seguenti udienze fissate per l'asta andavano deserte.

Si è già dato conto nel ritenuto in fatto come il Tribunale abbia giudicato non provate le condotte concernenti la turbativa dell'asta quanto ai beni del Crisalli ed abbia affermato la penale responsabilità di Cosimo Alvaro e Antonino Crisalli quanto ai beni del Siracusa, previa riqualificazione ai sensi degli artt. 56 - 353 e 629 cod. pen.

Nel validare la ricostruzione della vicenda compiuta dal Tribunale e quindi il giudizio di penale responsabilità a carico del ricorrente, il Giudice distrettuale ha indicato gli specifici elementi probatori considerati, in particolare, le emergenze delle intercettazioni telefoniche e ambientali e gli accertamenti compiuti presso la Conservatoria immobiliare di Reggio Calabria, dando altresì conto dell'atteggiamento reticente di Cosimo Alvaro e delle dichiarazioni generiche rese dal medesimo nel corso dell'esame dibattimentale.

La Corte territoriale ha inoltre dato esaustiva risposta alle specifiche deduzioni mosse dall'Alvaro nell'atto d'appello con particolare riguardo al contenuto della conversazione del 17 marzo 2007, evidenziando come la circostanza che l'imputato fosse ignaro dell'esito del ricorso presentato avverso il provvedimento di aggiudicazione non esclude l'impegno da lui profuso, in via preventiva, su impulso del Crisalli per evitare che il Gallo (legale rappresentante della Fa.bit) persistesse nell'offerta nel caso di annullamento del provvedimento di aggiudicazione.

Quanto poi alla dedotta inefficacia dell'ambasciata indirizzata al Mordà sull'esito finale delle vicende, il giudice calabrese ha posto in luce come i reati siano stati riconosciuti nella forma del tentativo e come sia irrilevante la

circostanza che nell'ambito del separato giudizio deciso con rito abbreviato i coimputati Le Pera e Cambareri siano stati assolti perché diversa era la condotta a loro contestata (v. pagine 394 - 395 della sentenza impugnata). La Corte ha poi rimarcato come, alla luce del tenore delle conversazioni monitorate, possa ritenersi provato che Alvaro avesse mandato una "imbasciata" al Gallo mediante il Mordà ed avesse altresì parlato in modo "sottinteso" con Lorenzo Nucera, condotte in cui ha stimato appunto sostanziarsi il delitto (v. pagina 393 della decisione in verifica).

Conclusivamente, il compendio motivazionale svolto a sostegno della conferma del giudizio di responsabilità per il capo O) risulta immune da vizi di ordine logico o giuridico coltivabili in questa Sede, stante i puntuali riferimenti alle emergenze degli atti e la linearità e tenuta logica del ragionamento.

6.2. Simili considerazioni valgono per la ritenuta integrazione dell'elemento circostanziale di cui all'art. 7 l. n. 203/1991 (ora art. *416-bis.1* cod. pen.).

Anche a voler prescindere dal fatto che con l'atto d'appello non fosse stata mossa alcuna specifica doglianza al riguardo - il che rende già di per sé inammissibile il motivo ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. -, la trama argomentativa svolta a sostegno della ritenuta sussistenza dell'aggravante, quantomeno con riguardo al metodo mafioso impiegato nella vicenda, risulta ineccepibile.

Non è invero revocabile in dubbio che l'essere stata posta in essere l'intimidazione da parte di un soggetto quale Cosimo Alvaro, dotato di nota e riconosciuta caratura criminale - in quanto esponente di spicco della cosca Alvaro (per essere figlio del capo Domenico e per averne ereditato assieme al fratello Antonio la posizione di vertice, secondo le emergenze dell'indagine "Xenopolis") -, non possa non integrare quel comportamento oggettivamente idoneo a esercitare la particolare coartazione psicologica sulle vittime dotata dei caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'associazione di tipo mafioso. D'altronde, Crisalli si rivolgeva all'Alvaro proprio facendo affidamento sulla forza intimidatrice di quest'ultimo, al fine di scoraggiare possibili concorrenti dal partecipare all'asta (v. pagina 394 e 400 e seguenti della sentenza in rassegna).

Va comunque ribadito che, nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia (Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Fiorisi e altri, Rv. 263706).

6.3. Con i motivi concernenti le imputazioni di intestazione fittizia di cui all'art. *12-quinquies* d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, con

legge 7 agosto 1992 n. 356 (ora prevista dall'art. *512-bis* cod. pen. giusta novella con d.lgs 1° marzo 2018), concernenti la casa di cura "Villa Speranza", il lido "Calajunco" ed il pub "Pashà" *sub* capi R), S) e T), la difesa dell'Alvaro reitera doglianze già sottoposte al vaglio della Corte d'appello e muove rilievi comunque tesi a sollecitare una non consentita rilettura delle emergenze processuali (v. punti 4.3, 4.5 e 4.7 del ritenuto in fatto).

Nel dare risposta alle deduzioni mosse in appello, il Collegio distrettuale ha invero ineccepibilmente dato conto degli elementi acquisiti al processo stimati dimostrativi della fittizia attribuzione dell'intestazione degli indicati beni da parte di Cosimo Alvaro, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale cui egli avrebbe potuto essere assoggettato avendo egli subito una condanna per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ed essendo già stato sottoposto alla sorveglianza speciale con divieto di soggiorno nel comune di provenienza.

In particolare, quanto al capo R), i giudici della cognizione hanno illustrato gli specifici elementi ritenuti dimostrativi del fatto che Alvaro continuasse, quale socio e gestore occulto, ad incamerare gli utili derivanti dall'attività commerciale e dall'incremento di valore dell'azienda per effetto dei reinvestimenti; hanno evidenziato come, alle emergenze obbiettive delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, si aggiungano, da un lato, il narrato del teste Diego Trotta (che ha riversato nel processo gli esiti dell'operazione convenzionalmente denominata "Xenopolis" concernente la cosca Alvaro e, in particolare, Cosimo Alvaro); dall'altro lato, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Antonino Fiume, Antonino Lo Giudice, Consolato Villani e Roberto Moio (v. pagine 401 e seguenti della sentenza). La Corte d'appello ha, poi, passato in rassegna la conversazione
- ritenuta emblematica ai fini della prova della reale titolarità della casa di cura - registrata 1'11 gennaio 2007 alle 17:35 nonché quella del 22 gennaio 2007, rimarcando come da esse si evinca nitidamente come Alvaro e Palermo fossero gli effettivi titolari in ragione del 50% ciascuno dell'attività, seppure fittiziamente intestata a Natale Bueti, Rosa Arfuso e Rosa Immacolata Palermo (v. pagine 420
- 424 della sentenza impugnata).

Altrettanta precisione e logicità della ricostruzione storico-fattuale della vicenda si riscontra quanto all'imputazione *sub* capo S), là dove i decidenti di merito hanno evidenziato come l'effettiva riferibilità a Cosimo Alvaro della gestione del lido "Calajunco" - sia pure intestato formalmente a Salvatore Mazzitelli - sia comprovata da una pluralità di convergenti elementi obbiettivi, evinti dalle intercettazioni (in particolare da quelle del 12 settembre, del 3 ottobre e del 4 dicembre 2006, del 27 febbraio e del 9 giugno 2007), dai servizi di osservazione del luglio 2007, dagli esiti dell'indagine "Xenopolis" e dalle

dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Lo Giudice, Villani e Moio (v. pagine 434 e seguenti della sentenza impugnata).

Nel medesimo senso deve concludersi quanto alla contestazione *sub* capo T) nella parte in cui i giudici della cognizione hanno supportato la ritenuta fittizietà dell'intestazione in capo a terzi del locale "Pashà" - formalmente intestato alla società "Old Gallery's s.r.l." di cui erano soci Giovanni Canale, Gianluca e Maria Elena Cotroneo - sulla base delle emergenze delle intercettazioni, degli esiti dell'indagine "Xenopolis" e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Lo Giudice, Villani e Moio, elementi tutti convergenti nel senso della riferibilità del pub al ricorrente (v. pagine 445 e seguenti della sentenza impugnata).

6.4. Colgono di contro nel segno le doglianze concernenti la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 7 l. n. 203/1991 (oggi prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.) relativamente alle imputazioni di cui ai capi R), S) e T) (v. punti 4.4, 4.6 e 4.8 del ritenuto in fatto).

Con riferimento all'analoga deduzione mossa in appello, la Corte ha evidenziato come Alvaro - sebbene non attinto da alcuna contestazione associativa in questo procedimento, nè mai condannato per il delitto ex art. 416- *bis* cod. pen - sia stato indicato dai collaboratori di giustizia come elemento di spicco dell'omonima consorteria mafiosa di Sinopoli (dato confermato dagli elementi probatori confluiti dal procedimento "Xenopolis") e come il prevenuto, spendendo la forza criminale promanante dalla cosca di appartenenza, abbia condizionato la vita politica reggina in cambio di favori per l'aggiudicazione di appalti (v. pagine 428 - 430 della sentenza impugnata).

Elementi che, nel delineare l'appartenenza del prevenuto all'omonima *societas sceleris* (peraltro - si ribadisce - non contestatagli in questo procedimento), ciò nondimeno non danno minimamente conto del fatto che l'intestazione fittizia dei beni sopra delineati fosse rivolta ad agevolare detta organizzazione criminale e non esclusivamente sé stesso.

Giova invero rammentare come, secondo l'ormai stabilizzato insegnamento di questa Corte regolatrice, la circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso ha natura soggettiva e richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti (Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Ferrante e altri, Rv. 270590). D'altra parte, detta aggravante è configurabile solo qualora risulti provato che la condotta sia caratterizzata dalla coscienza e volontà di favorire, unitamente ai singoli indagati, anche le rispettive cosche di appartenenza (Sez. 6, n. 24883 del 15/05/2019, Crocitta, Rv. 275988).

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata su detto punto. In sede di rinvio, la Corte d'appello di Reggio Calabria dovrà attentamente verificare se, sulla scorta del materiale probatorio acquisito al processo, sussistano elementi obbiettivi per affermare che le intestazioni fittizie dei beni indicati ai capi R), S) e T) fossero effettivamente finalizzate ad agevolare la permanenza in vita e l'operatività dell'organizzazione criminale (in ipotesi d'accusa, la "cosca Alvaro") e non esclusivamente l'imputato.

6.5. Giusta il disposto annullamento con rinvio della sentenza quanto alla sopra indicata circostanza aggravante, direttamente incidente anche sulla valutazione ex art. *62-bis* cod. pen., risulta assorbito l'ultimo motivo in punto di denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Ad ogni modo, non può non rilevarsi come, a tacere della genericità delle argomentazioni a sostegno della deduzione - poggiata sulla nuda asserzione della marginalità della posizione del ricorrente -, le circostanze attenuanti generiche abbiano lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Elementi di segno positivo che, nella specie, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto insussistenti, con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici - dunque, insindacabili in questa Sede -, là dove hanno evidenziato la gravità del precedente penale e la pregressa sottoposizione a misura di prevenzione (v. pagina 464 dell'impugnata decisione).

7. E' infondato in relazione a tutti i rilievi mossi e va, pertanto, disatteso il ricorso proposto da Pasquale Bertuca.

7.1. Non coglie nel segno il primo motivo di ricorso col quale il ricorrente denuncia la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza di cui al combinato disposto degli artt. 521e 522 cod. proc. pen.

Come già osservato nel paragrafo 2.2 del considerato in diritto, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).

A tali coordinate ermeneutiche si è perfettamente attenuto il Collegio di merito, là dove ha posto in luce come Bertuca sia stato ritenuto responsabile dal Tribunale del delitto di associazione di tipo mafioso quale capo, promotore ed

organizzatore della cosca Zito-Bertuca operante nel territorio di villa San Giovanni, Fiumara di Muro e territori vicini, territorio condiviso con la cosca Buda-Imerti, in un rapporto di vicendevole riconoscimento, e non quale partecipe di una cosca Buda-Imerti-Bertuca, dunque per una condotta perfettamente coerente a quella descritta nel quarto rigo dell'imputazione *sub* capo C) (v. pagine 260 - 261 della sentenza impugnata).

7.2. Sono inammissibili i quattro motivi con cui Bertuca attacca la motivazione del provvedimento in relazione alla ritenuta sua partecipazione all'associazione di stampo 'ndranghetista di cui al capo C), con ruolo apicale (motivi *sub* punti 6.2, 6.3 e 6.5 del ritenuto in fatto).

Ribadito quanto già notato sopra nei paragrafi 4 e 5 del considerato in diritto, il ricorrente ripropone le medesime questioni già dedotte in appello e non si confronta con l'attenta risposta data dal Giudice del gravame, là dove - dopo avere dato conto dei passaggi più significativi della motivazione della decisione del primo giudice e dei motivi d'appello (v. pagine 255 - 260 della sentenza impugnata) - ha illustrato gli specifici elementi a carico ritenuti comprovanti l'intraneità del prevenuto nella cosca Zito-Bertuca operante nel territorio di Villa San Giovanni, Fiumara di Muro e territori vicini, con il ruolo capo, promotore ed organizzatore, come evinti dalle emergenze dell'attività captativa (in particolare delle intercettazioni del 18 maggio, 21 gennaio, 6 febbraio, 8 e 11 marzo, 9 giugno tutte del 2007, di cui ha passato in rassegna i passaggi più rilevanti a carico (v. pagine 261 - 267 della sentenza impugnata).

I giudici della cognizione hanno, in particolare, evidenziato come l'assoluzione del Bertuca dall'estorsione di cui al capo I) sia derivata da una più attenta lettura dell'intercettazione del 18 maggio 2007 del colloquio intercorso tra Pasquale Buda e Antonino Cianci circa il possibile coinvolgimento del ricorrente nell'azione estorsiva posta in essere in danno di Carmine Arecchi, emergenza rispetto alla quale il Collegio di merito ha escluso di poter assegnare valore di prova piena a carico, avendo gli interlocutori espresso un "mero sospetto" circa la possibile riconducibilità dell'azione estorsiva al Berduca per averne "riconosciuto lo stile" (v. pagine 334 e seguenti della sentenza). Assoluzione dal singolo fatto estorsivo che la Corte territoriale ha convincentemente escluso poter togliere valenza alle plurime emergenze a carico valorizzate a sostegno della ritenuta partecipazione del ricorrente alla *societas sceleris,* con il delineato ruolo apicale.

7.3. Al pari scevra da lacune o illogicità manifesta è la trama argomentativa intessuta dal Collegio calabrese quanto all'integrazione della circostanza aggravante dell'associazione armata, oggetto del quarto motivo di ricorso *(sub* punto 6.4 del ritenuto in fatto).

La Corte reggina ha invero correttamente rilevato, da un lato, come sia irrilevante l'esclusione dell'aggravante in parola nell'ambito di altro procedimento; dall'altro lato, come la disponibilità di armi da parte della cosca Imerti, Buda, Zito e Bertuca sia stata acclarata con sentenza passata in giudicato e come il sodale Natale Buda sia stato tratto in arresto, in data 25 febbraio 2008, proprio nella flagrante detenzione di una pistola cal. 7.65, con matricola abrasa e sette colpi nel caricatore.

Ineccepibile risulta poi il precipitato giuridico del ragionamento svolto dalla Corte, alla stregua del quale detta aggravante ha valenza oggettiva e si estende pertanto a tutti i concorrenti a mente dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., non potendosi - secondo ragionevolezza - ritenere che, giusta anche il ruolo apicale ricoperto, egli potesse ignorare la circostanza senza colpa (v. pagine 271 e 272 della sentenza impugnata).

E ciò a tacere della *regula iuris* fissata da questa Corte regolatrice - ricordata anche dal Collegio calabrese - alla stregua della quale l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod.
pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che per colpa lo ignorino avendo riguardo al sodalizio 'ndranghetista nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica "locale" abbia la concreta disponibilità delle armi (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, P.G. in proc. Camarda e altri, Rv. 268677).

7.4. E' inammissibile anche l'ultimo motivo di ricorso quanto al trattamento sanzionatorio *(sub* punto 6.6 del ritenuto in fatto).

Il ricorrente deduce invero censure non coltivabili nella sede di legittimità, in quanto tese a sollecitare la rivalutazione in punto di determinazione della pena e di applicazione delle circostanze ex art. *62-bis* cod. pen., all'evidenza di merito. D'altronde, il trattamento sanzionatorio non risulta frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142), mentre il diniego delle circostanze attenuanti generiche è solidamente ancorato a ben evidenziati elementi di segno negativo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), quali la gravità del fatto, i precedenti penali - segnatamente la pregressa condanna per associazione mafiosa e tentata estorsione - e sottoposizione alla misura di prevenzione (v. pagina 267 della sentenza).

8. Non merita accoglimento neanche il ricorso proposto da Natale Buda.

8.1. Quanto al primo ed all'ultimo motivo di ricorso *(sub* punti 7.1 e 7.8 del ritenuto in fatto), con cui il ricorrente contesta la conferma del giudizio di

responsabilità quanto alla partecipazione all'associazione di stampo 'ndranghetista, valgono le medesime considerazioni svolte nel paragrafo 7.2 in ordine alla posizione del Sertuca.

Ed invero, riaffermati i principi di diritto riportati nei paragrafi 4 e 5 del considerato in diritto, va rilevato come il ricorrente si sia limitato a rinnovare le stesse argomentazioni già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione svolta al riguardo nella sentenza impugnata, nella quale il Giudice
del gravame ha argomentato la ritenuta partecipazione del Suda alla consorteria criminale in modo autonomo e non con un mero richiamo *per relationem* alla decisione di primo grado. In particolare, il Collegio calabrese - dopo avere premesso che Natale Suda è stato condannato per partecipazione ad associazione mafiosa fino al 1989 (nel processo Albanese Mario + altri) - ha evidenziato come il prevenuto debba ritenersi intraneo all'organizzazione di cui al capo C) alla luce delle prove acquisite al processo, in particolare, del contenuto
della conversazione intercettata il 2 ottobre 2007 n. 7792, da cui si evince il conferimento in suo favore di una dote di 'ndrangheta (v. pagine 198 - 201 della sentenza impugnata) nonchè dei dialoghi captati con Gianluca Favara, da cui emerge il risentimento del ricorrente rispetto all'assunzione di un ruolo di rispetto nell'associazione da parte di soggetti che a suo giudizio non lo meritavano, risentimento stimato - non implausibilmente - dimostrativo dell'assenza di una rescissione dei legami con la cosca Suda-Imerti (v. pagine 201 e 202 della decisione in verifica).

Contrariamente a quanto eccepito il ricorrente, la Corte ha poggiato la ritenuta partecipazione del Suda alla consorteria criminale, non sul mero *status* di affiliato conseguente dal conferimento della dote, ma su specifici elementi dimostrativi del concreto contributo apportato alla permanenza in vita ed alla realizzazione degli scopi dell'organizzazione, citando - a sostegno di tale assunto

- il fatto di avere il ricorrente ricevuto "un'imbasciata" da un appartenente della famiglia federata nel corso della guerra di mafia, la circostanza di essere egli intervenuto quale "pacificatore" nella lite tra Giorgio Saccà e Gianluca Favara nonché la piena consapevolezza dell'imputato circa le vicende d'interesse per la cosca (v. pagine 202 - 211 della sentenza). Argomentare del Giudice *a quo* che risulta allineato all'insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso postula l'esistenza di un
rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno *status* di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo appunto "a disposizione" dell'ente per il

perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670).

8.2. E' infondato il secondo motivo con cui il ricorrente si duole della ritenuta integrazione della circostanza aggravante dell'associazione armata di cui all'art. *416-bis,* commi quarto e quinto, cod. pen., correttamente argomentata dalla Corte distrettuale con le considerazioni già sopra riportate nel paragrafo 7.3 del considerato in diritto (cui appunto si fa integrale rimando) con riguardo alla posizione del coimputato Bertuca.

8.3. E' inammissibile anche la prima censura mossa in ordine alla recidiva *(sub* punto 7.3 del ritenuto in fatto).

Nel rinnovare le medesime doglianze già coltivate in appello, la difesa non si confronta con i passaggi della sentenza nei quali i giudici della cognizione, da un lato, hanno motivato la maggiore pericolosità sociale del Buda derivante dalla condotta criminosa *sub iudice* - in linea con quanto imposto dall'art. 99, comma quinto, cod. pen. all'esito della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale n. 185 del 23 luglio 2015 -; dall'altro lato, hanno argomentato l'applicazione dell'aumento di un terzo ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen. in ragione del concorso della recidiva con le aggravanti di cui all'art. *416-bis,* comma secondo e quarto, cod. pen. (v. pagine 212 e 213 e 467 e seguenti della sentenza impugnata).

8.4. Non coglie nel segno neanche la deduzione di cui al quarto motivo, con cui si contesta la possibilità di ravvisare la recidiva in relazione ad un fatto coperto da giudicato col quale si sia riconosciuto il vincolo della continuazione *(sub* punto 7.4 del ritenuto in fatto).

Ed invero, secondo il consolidato principio di diritto ricordato dalla stessa Corte territoriale (a pagina 466 della sentenza in verifica), non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione. (Alla stregua di tale principio la Corte ha ritenuto la legittimità della sentenza che aveva riconosciuto l'esistenza della continuazione fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato). (Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, P.M. in proc. Zucca, Rv. 205543).

8.5. All'evidenza destituito di fondamento è il quinto motivo, con cui Buda ha eccepito la violazione del divieto di *reformatio in peius* con riguardo all'aumento per la recidiva *(sub* punto 7.5 del ritenuto in fatto).

Come emerge *per tabulas* dalla lettura delle sentenze di primo e di secondo grado, il Tribunale ha fissato la pena-base per il delitto ex art. *416-bis,* comma

quarto, cod. pen. in anni sette di reclusione, ha poi applicato l'aumento di due terzi per la recidiva (di anni quattro e mesi otto di reclusione) e l'ulteriore aumento di un terzo ex 63, comma quarto, cod. pen., per complessivi anni tredici di reclusione (v. pagina 2404 della sentenza di primo grado), mentre la Corte d'appello - ritenuta la continuazione con i fatti di cui ad altra sentenza passata in giudicato - ha lasciato invariata la pena-base in anni sette di reclusione per il reato *sub iudice* di cui all'art. *416-bis,* comma quarto, cod. pen.

- stimato più grave -, ha poi applicato l'aumento di un terzo per la recidiva *ex* art. 63, comma quarto, cod. pen. (di anni due e mesi quattro di reclusione, sino ad anni nove e mesi quattro di reclusione) e l'ulteriore aumento di anni quattro e mesi otto di reclusione per la continuazione con i fatti coperti da giudicato, per complessivi anni quattordici di reclusione (v. pagine 469 e 470 della sentenza impugnata). Risulta dunque evidente come il Giudice del gravame non sia incorso in alcuna violazione del divieto di *reformatio in peius* avendo disposto un aumento per la recidiva in misura di gran lunga inferiore rispetto a quello applicato in primo grado.

8.6. Al pari infondato è il sesto motivo, col quale Suda ha eccepito la mancanza di motivazione in relazione all'aumento per la continuazione (sub punto 7.6 del ritenuto in fatto).

Giova invero notare, da un lato, come il Collegio di merito abbia motivato l'intero trattamento sanzionatorio applicato al Buda facendo richiamo ai criteri di cui agli artt. 133 e *133-bis* cod. pen. e valorizzando, in particolare, la gravità dei fatti, il precedente penale e la capacità a delinquere dell'imputato (v. pagine 469 e 470 della sentenza impugnata); dall'altro lato, come la più recente giurisprudenza di legittimità sia ormai stabilizzata nell'affermare che, in tema di determinazione della pena, non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti a titolo di continuazione a condizione che la pena-base sia congruamente motivata (Sez. 6, n. 18828 del 08/02/2018, Nicotera e altri, Rv. 273385; Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, Innocenti e altro, Rv. 270361).

8.7. Va ribadita l'infondatezza del settimo motivo in tema di nullità per violazione dei criteri tabellari di designazione del Presidente del collegio di primo grado *(sub* punto 7.7 del ritenuto in fatto), richiamato quanto osservato nel paragrafo 1.

9. Passando al vaglio della posizione di Domenico Condello, confermata la fondatezza del motivo concernente la dedotta nullità della sentenza quanto al capo A) per violazione del combinato disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. *(sub* punto 8.3 del ritenuto in fatto) - sopra argomentata nel paragrafo 2 -,

risultano assorbiti i motivi relativi a detta contestazione associativa *sub* punti 8.2, 8.6 e 8.7 del ritenuto in fatto.

9.1. E' infondato, per le ragioni già illustrate nel paragrafo 1, il primo motivo in tema di nullità per violazione dei criteri tabellari di designazione del Presidente del collegio di primo grado *(sub* punto 8.1 del ritenuto in fatto).

9.2. E' inammissibile per assoluta genericità il quarto motivo, col quale la difesa ha eccepito la nullità della sentenza per l'illegittima utilizzazione a fini probatori di tutti gli atti d'indagine e le informative di P.G. (motivo *sub* punto 8.4 del ritenuto in fatto).

Il ricorrente si è invero limitato a dolersi dell'uso a fini di prova di atti inutilizzabili, ma non ha indicato esattamente a quali contributi probatori l'eccezione si riferisca, con ciò omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).

D'altra parte, dalla lettura del provvedimento non emerge ragione per ritenere che il giudizio di penale responsabilità - per quanto ora interessa, in relazione al solo capo B) della rubrica - poggi su atti (d'indagine) inutilizzabili, là dove risulta fondato sulle convergenti dichiarazioni dei collaboratori Roberto Moio e di Antonino Lo Giudice, come riscontrate dalle intercettazioni disposte in questo ed in altri procedimenti (v. pagine 148 - 149 della sentenza impugnata).

9.3. Promuove una non consentita rilettura delle emergenze processuale il quinto motivo, con cui il ricorrente attacca l'interpretazione e, quindi, la valutazione compiuta dai giudici della cognizione dell'intercettazione del 7 settembre 2007 delle ore 9.15 (motivo *sub* punto 8.5 del ritenuto in fatto).

Ed invero, la difesa propone un'ermeneusi diversa di taluni passaggi dell'indicata captazione in un senso ritenuto più plausibile e favorevole al ricorrente, trascurando di considerare, da un lato, che la Corte distrettuale ha motivato l'esegesi dello scambio verbale dando conto di avere riletto la relativa trascrizione alla luce dell'ascolto diretto del *file* audio della captazione in camera di consiglio - ascolto del tutto legittimo (v. *ex p/urimis* Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini e altri, Rv. 265635) - (v. pagine 156 e 157 della sentenza impugnata); dall'altro lato, ha comunque fondato il giudizio di colpevolezza anche alla luce di emergenze ulteriori (v. pagine 151 e seguenti e 163 e seguenti della decisione in verifica).

Immune da qualunque vizio logico o giuridico coltivabile in questa Sede è poi l'attenta motivazione svolta in ordine alla ritenuta circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa e del metodo mafioso (v. pagina 167 del provvedimento in oggetto).

9.4. Tesa a sollecitare un sindacato di puro merito, avulso dal giudizio di legittimità, è anche la produzione oggetto della memoria depositata in cancelleria recante la perizia trascrittiva dell'intercettazione n. 11940 del 17 gennaio 2008 *(sub* punto 8.10 del ritenuto in fatto).

9.5. Giusta l'annullamento senza rinvio della sentenza quanto al delitto *sub* capo A) e la conseguente esigenza di rinviare alla Corte d'appello di Reggio Calabria per la rideterminazione della pena in ordine al residuo delitto di cui al capo B), sono assorbiti i restanti motivi in punto di determinazione della pena (di cui ai punti 8.8 e 8.9 del ritenuto in fatto).

Giova nondimeno incidentalmente rilevare l'infondatezza sia del motivo in punto di recidiva, avendo la Corte d'appello congruamente argomentato la maggiore pericolosità sociale derivante dalla condotta criminosa *sub iudice,* in linea con l'attuale assetto dell'art. 99 cod. pen. a seguito della declaratoria d'incostituzionalità con sentenza della Corte costituzionale n.185 del 2015 (v. pagine 149 e 150 della sentenza impugnata), sia del motivo concernente la determinazione della pena, in quanto correttamente motivata (v. pagina 150 del provvedimento in verifica).

9.6. Conclusivamente, stante l'annullamento senza rinvio per il reato associativo *sub* capo A), deve essere disposta la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per la commisurazione della pena nei confronti di Domenico Condello con riferimento al reato di cui al capo **B).**

Visto l'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., per detto capo deve essere dichiarata l'irrevocabilità del giudizio di penale responsabilità a carico di Domenico Condello.

10. Il ricorso proposto nell'interesse di Umberto Francesco Creazzo è fondato per le ragioni di seguito esposte.

10.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l'erroneità della ritenuta conferma del giudizio di responsabilità a suo carico in ordine alla contestazione associativa di cui al capo E) per un duplice ordine di ragioni, da un lato, per la rilevata inconsistenza del quadro d'accusa - in particolare, quanto alla sua identificazione nel "compare Ciccio" ed al ritenuto suo coinvolgimento in attività estorsive, oggetto del programma criminale della cosca omonima - ; dall'altro lato, per insussistenza della materialità del delitto associativo, non risultando provata la partecipazione al gruppo di un numero di almeno tre persone, stante l'assoluzione del Creazzo e l'evanescenza del terzo sodale indicato con il nome di "Rocco Trippa".

Ineccepibile è *l'iter* logico-argomentativo seguito dal Collegio calabrese quanto all'identificazione del ricorrente ed al ritenuto suo coinvolgimento nell'attività estorsiva, là dove il Giudice *a quo* - pur escludendo il ruolo apicale contestato dal P.M. all'imputato (e da egli ricoperto in passato) - ha illustrato, in modo puntuale e con considerazioni scevre da illogicità manifesta, le emergenze processuali stimate dimostrative dell'esatta individuazione del prevenuto e, quindi, del suo diretto coinvolgimento nel "taglieggiamento" con metodo mafioso delle attività imprenditoriali operanti nel territorio di competenza, alla luce delle emergenze delle conversazioni monitorate (in particolare di quelle del 28 gennaio, 6 settembre e 3 dicembre 2007) e del narrato dei collaboratori di giustizia Paolo Iannò, Antonino Fiume e Consolato Villani (v. pagine 293 - 311 della sentenza impugnata).

10.2. Del tutto inadeguato risulta invece il compendio motivazionale con riguardo alla seconda censura mossa col gravame, con cui il ricorrente aveva eccepito che - essendo stato assolto dal reato associativo Rocco Creazzo (a seguito di giudizio abbreviato) ed essendo state definite con decreto di archiviazione le posizioni di Giuseppe, Serafino e Francesco Creazzo, Giuseppe Morena, Domenico Cotroneo, Giorgio Saccà e Rocco Nasone - mancherebbe il numero minimo di persone per ritenere sussistente la compagine associativa, in quanto gli unici componenti rimasti sarebbero, oltre allo stesso ricorrente, Domenico Cambareri ed un personaggio del tutto inconsistente indicato con i soprannomi di "Rocco Trippa" o "Rocco Panzetta".

A sostegno della ritenuta partecipazione - quale terzo componente - di tale "Rocco Trippa" alla *societas sceleris* in oggetto, i giudici della cognizione si sono limitati a richiamare alcuni passaggi dell'intercettazione del 6 settembre 2007, n. 7129, nel corso della quale Pasquale Buda, commentava con tale Mimmo - rimasto non identificato - l'esito della riunione di qualche giorno prima, "dedicata alla nomina di "Rocco Trippa" quale capo società di una compagine che, stanti le citazioni di Mimmo Cambareri e dei Creazzo, coincide certamente con quella di cui l'appellante è accusato di fare parte", da ciò inferendo che del gruppo criminale in oggetto facciano parte perlomeno Cambareri, l'odierno ricorrente e appunto "Rocco Trippa" (v. pagina 294 e 310 e 311 della sentenza d'appello in verifica).

Ora, non è revocabile in dubbio che, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte regolatrice, le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata abbiano piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitino degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714). Gli

indizi raccolti nel corso di conversazioni intercettate (telefoniche o ambientali), possono però costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti e cioè allorchè: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante e altri, Rv. 266509; Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398). Ancora, si è ribadito che gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno; qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri, Rv. 260842).

Di tale condivisibile *regula iuris* non ha fatto buon *governo* il Collegio calabrese là *dove* ha tratto la prova del conseguimento del numero minimo di partecipanti alla *societas sceleris* e, in particolare, della partecipazione ad essa di "Rocco Trippa" sulla base di un'unica intercettazione che - almeno nelle parti in cui è stata richiamata nella motivazione - non può ritenersi dare sufficientemente conto non solo e non tanto dell'effettiva esistenza ed identità del soggetto celato sotto tale soprannome, quanto - e soprattutto - delle ragioni per le quali si sia potuto ritenere provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che tale soggetto - avente il ruolo di "capo società" - fosse associato con Domenico Cambareri e Umberto Francesco Creazzo (e non con altri) a formare il gruppo criminale di cui al capo C) della rubrica.

La sentenza impugnata *deve,* pertanto, essere annullata in relazione alla ritenuta partecipazione del Creazzo all'associazione *sub* capo C). Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Reggio Calabria *dovrà* dare conto degli specifici elementi obbiettivi, tratti dalle prove acquisite al processo, sulla base dei quali sia possibile affermare che nella specie sia stato integrato il numero minimo di associati previsto dall'art. *416-bis* cod. pen.

10.3. Il secondo motivo in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è assorbito dal disposto annullamento con rinvio.

11. E' invece destituito di fondamento il ricorso proposto da Antonino Crisalli.

11.1. Con i primi quattro motivi, il ricorrente si duole della ritenuta conferma del giudizio di penale responsabilità espresso a suo carico quanto ai delitti di cui agli artt. 353 e 629 cod. pen. *sub* capo O), con le aggravanti contestate di cui agli artt. 628, comma terzo n. 1, cod. pen. e 7 l. n. 203/1991 (ora prevista dall'art. *416-bis.1* cod. pen.).

Giova premettere che, secondo l'imputazione *sub* capo O), Antonino Crisalli avrebbe alterato il corso dell'asta giudiziaria del 20 febbraio 2007, avente ad oggetto beni immobili provenienti dal fallimento dei cognati Crisalli-Siracusa, facendo intervenire, tra gli altri, Cosimo Alvaro, per impedire la partecipazione di tutti i possibili offerenti. Il giorno dell'asta, Crisalli si era effettivamente aggiudicato, a mezzo della figlia Claudia, tre lotti e, a mezzo della figlia Cristina, un ulteriore lotto, mentre l'abitazione di Siracusa di Reggio Calabria era stata aggiudicata a favore della "Fa.bit. s.r.l." per conto di Antonino Mordà, il quale aveva - a sua volta - partecipato all'asta sulla scorta della preventiva autorizzazione mafiosa di Domenico Cambareri. Su ricorso dell'avv. Giordano, per conto di Ermanno Cambria e Nicole Paola Giordano, il giudice delegato al fallimento aveva disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'aggiudicazione in favore della società "Fa.bit." e fissato un'ulteriore udienza per la comparizione delle parti. A ciò faceva seguito l'attività del Crisalli, il quale sollecitava, fra le altre cose, l'intervento di Cosimo Alvaro, il quale mandava un'ambasciata al Mordà perché si rassegnasse alla revoca dell'aggiudicazione - per suo conto - nei confronti della "Fa.bit. s.r.l.". Successivamente, il giudice delegato per il fallimento procedeva alla revoca dell'aggiudicazione nei confronti della società "Fa.bit. s.r.l." e le seguenti udienze fissate per l'asta andavano deserte.

Si è già dato conto nel ritenuto in fatto come il Tribunale abbia giudicato non provate le condotte concernenti la turbativa dell'asta quanto ai beni di Crisalli ed abbia affermato la penale responsabilità di Cosimo Alvaro e Antonino Crisalli quanto ai beni del Siracusa, previa riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56 - 353 e 629 cod. pen.

Nel validare la ricostruzione della vicenda compiuta dal Tribunale e quindi il giudizio di penale responsabilità a carico del ricorrente, la Corte territoriale ha indicato gli specifici elementi probatori considerati, in particolare, le emergenze delle intercettazioni telefoniche e ambientali acquisite al processo e gli accertamenti compiuti presso la Conservatoria immobiliare di Reggio Calabria, dando altresì conto dell'atteggiamento reticente di Cosimo Alvaro e delle dichiarazioni generiche rese dal medesimo nel corso dell'esame dibattimentale

(v. pagine 358 - 373 della sentenza impugnata). Nel dare risposta ai rilievi mossi con l'atto d'appello (v. pagine 373 - 375 della sentenza), il Collegio di merito ha convincentemente motivato la ritenuta integrazione del reato alla luce del contenuto della captazione del 19 febbraio 2007 fra Cosimo Alvaro e lo stesso Crisalli (di cui ha riportato i brani d'interesse) e della conversazione del 17 marzo 2007, evidenziando come, da tali scambi verbali, si evinca l'impegno profuso dall'imputato al fine di alterare, a proprio vantaggio, il normale svolgimento della vendita giudiziaria fissata per il giorno successivo, prodigandosi ad influenzarne il risultato mediante la presentazione di un'offerta e, dall'altro lato, attivando tutti i suoi possibili canali di collegamento con la criminalità organizzata in modo da assicurare la presenza all'asta di esponenti delle cosche imperanti nei diversi territori circostanti, in grado di intervenire con la forza intimidatrice sui possibili offerenti. In tale ottica, il Giudice *a quo* ha - non implausibilmente - interpretato il riferimento a personaggi quale Giovanni Domenico Rugolino e Santo Le Pera in relazione alla zona di Catona nonché il riferimento alla zona di Archi ove Crisalli precisava di essersi "tolto il cappello".

Ancora, la Corte d'appello ha - non incongruamente - valorizzato ulteriori circostanze obbiettive rilevanti a carico, quali: a) la visita dell'imputato del giorno precedente presso l'abitazione di Alvaro; b) il contenuto della conversazione intercettata il 19 febbraio 2007 (dalla quale ha evinto che Crisalli, pur non avendo compiuta conoscenza dell'identità di tutti gli aspiranti acquirenti, si era assicurato l'appoggio delle diverse cosche ed era riuscito ad acquisire indicazione di taluni partecipanti); c) il tenore della captazione del 24 febbraio 2007 (da cui si evince che il ricorrente era convinto del collegamento tra Domenico Gallo, legale rappresentante della "Fa.bit", e Antonino Mordà; d) il fatto che Crisalli si fosse assicurato la presenza degli "amici" di Bovalino; e) la conversazione del 17 marzo 2007, da cui emergono i contatti tra Mordà e Domenico Gallo (che si era assicurato, sia pure provvisoriamente, l'aggiudicazione di due lotti di proprietà del Siracusa a mezzo della società di cui era titolare) e la volontà del Crisalli di non desistere dal recuperare i beni del cognato Siracusa, rappresentando all'Alvaro di aver già tentato di contattare Santo Le Pera perché intervenisse sull'Avv. Giordano; e) il contenuto delle conversazioni del 21 e 24 febbraio 2007 (v. pagine 375 - 393 della sentenza impugnata).

Ineccepibili risultano inoltre le considerazioni svolte dal Giudice del gravame quanto all'arco temporale investito dalla condotta di turbata libertà degli incanti, tra una data anteriore e prossima al 20 febbraio 2007 - in cui si teneva l'udienza - fino al mese di aprile 2007: trattandosi di condotta arrestatasi allo stadio del tentativo, corretto è difatti il rilievo secondo cui risulta del tutto irrilevante la data della successiva udienza del 4 marzo 2008 (che, secondo la

ricostruzione storico-fattuale della vicenda, andava peraltro deserta), dovendosi avere riguardo soltanto all'attività intimidatoria posta in essere dal ricorrente, a mezzo di Cosimo Alvaro, al fine di condizionare l'asta del 20 febbraio 2007 nonché di far desistere Mordà dal sollecitare la successiva revoca dell'aggiudicazione di due beni del Siracusa - operata per suo conto - nei confronti della "Fa.bit. s.r.l." (v. pagine 393 e seguenti della sentenza impugnata).

Né l'arco temporale delle condotte può ritenersi illegittimamente ampliato per il mero fatto che i giudici di merito abbiano - del tutto legittimamente - valutato quali elementi a carico i passaggi di alcune conversazioni successive al *tempus commissi delicti,* potendo il decidente valutare, alla luce del suo prudente apprezzamento, ai fini del giudizio di penale responsabilità qualunque dato di conoscenza estrapolabile dalle prove ritualmente assunte al processo.

Corretta è inoltre la ritenuta ininfluenza della circostanza che la Fa.bit partecipasse alla gara nonostante l'attività minatoria dispiegata dal Crisalli e dall'Alvaro, essendo stato il delitto di turbativa d'asta ritenuto integrato della mera forma del tentativo.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, integra difatti il tentativo del delitto di turbata libertà degli incanti la condotta di minacce rivolte ad un soggetto per indurlo, senza riuscirvi per cause indipendenti dalla volontà dell'autore, a non prendere parte all'udienza di una procedura esecutiva concorsuale per la vendita di alcuni beni (Sez. 6, n. 31676 del 28/03/2008, Leanza, Rv. 241811).

Tirando le fila delle considerazioni che precedono, le articolazioni argomentative della decisione in verifica si appalesano immuni da vizi coltivabili nel giudizio di cassazione - giusta il preciso ancoraggio alle plurime emergenze processuali a carico e le inferenze logiche che sostengono il ragionamento -, di tal che i rilievi difensivi si risolvono in una sollecitazione ad una diversa valutazione di fatto, preclusa in questa fase dalle funzioni di legittimità.

11.2. Si appalesa *extra devolutum* - e pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - il terzo motivo *(sub* punto 11.3 del ritenuto in fatto) con cui il ricorrente si duole della ritenuta applicazione della circostanza aggravante ex art. 628, comma terzo n. 1, cod. pen., in quanto non dedotto in appello.

11.3. E' infondato anche il quarto motivo in relazione all'art. 7 l. n. 203/1991 (ora ex art. *416-bis.1* cod. pen.) *sub* punto 11.4 del ritenuto in fatto), richiamate le considerazioni svolte nel paragrafo 6.2 quanto all'omologa doglianza mossa dal coimputato Alvaro.

11.4. Al pari *extra devolutum* è l'ultimo motivo in tema di mancato dissequestro dei beni sequestrati, in quanto non coltivato in appello.

Ad ogni modo, il ricorrente potrà presentare un'istanza di dissequestro al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.

12. Passando al vaglio del ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Carlo De Stefano, va preliminarmente ribadita la fondatezza delle doglianze concernenti la contestazione associativa di cui al capo A), in relazione alle quali - come anticipato sopra nei paragrafi 2 del considerato in diritto - deve essere disposto l'annullamento senza rinvio delle sentenze di primo grado e d'appello.

Risultano di conseguenza assorbiti tutti i motivi concernenti l'imputazione *sub* capo A) *(sub* punti 12.2., 12.3, 12.5 e 12.6 del ritenuto in fatto).

Quanto poi al primo motivo con cui il ricorrente ha eccepito la violazione dei criteri tabellari di composizione dei collegi giudicanti *(sub* punto 12.1 del ritenuto in fatto), si rinvia a quanto già rilevato nel paragrafo 1 del considerato in diritto.

12.1. E' all'evidenza destituito di fondamento il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole, da un lato, dell'utilizzazione a fini di prova di elementi d'indagine contenuti nella memoria depositata dal pubblico ministero in sede di requisitoria che il giudice del dibattimento non avrebbe potuto conoscere, né impiegare a fini di prova; dall'altro lato, dell'omessa integrazione della motivazione carente della sentenza di primo grado ad opera della Corte d'appello *(sub* punto 12.2 del ritenuto in fatto).

Il motivo per un verso risulta generico, là dove il ricorrente non ha in alcun modo specificato quali elementi - in ipotesi - inutilizzabili siano stati posti a base della decisione, né quali aspetti della regiudicanda non siano stati supportati da un'adeguata motivazione.

Per altro verso, non può sottacersi come la mancanza anche assoluta di motivazione della sentenza di primo grado - non rientrando nel novero dei vizi contemplati dall'art. 604 cod. proc. pen. - non dia luogo a nullità della sentenza con trasmissione degli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso Collegio del gravame provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008 - dep. 2009, R., Rv. 244118; Sez. 6, n. 58094
del 30/11/2017, P.G. in proc. Amarico, Rv. 271735).

12.2. Sono inammissibili anche i rilievi fatti oggetto del quarto motivo, con cui De Stefano deduce la nullità della sentenza, da un lato, per violazione del diritto di difesa, per essere stato impedito all'imputato di interloquire con il proprio patrono ai sensi dell'art *41-bis,* comma *2-quater* lett. b), Ord. Penit.;

dall'altro lato, per omesso rinvio dell'udienza del 12 luglio 2013 nonostante l'adesione del difensore all'astensione collettiva proclamata dalla categoria *(sub* punto 12.4 del ritenuto in fatto).

Nel rinnovare le identiche questioni già sottoposte al vaglio della Corte d'appello, il ricorrente non si confronta con i passaggi motivazionali della sentenza svolti in proposito (v. pagine 49 - 50 della sentenza impugnata).

Quanto al primo punto, i giudici della cognizione hanno ineccepibilmente evidenziato come il Tribunale avesse legittimamente impedito all'imputato di avere il colloquio con il proprio difensore, avendo egli esaurito il numero massimo di colloqui a sua disposizione previsti dall'art. *41-bis,* comma 2 lett. b), Ord. Penit. ed essendo stata l'incostituzionalità di tale norma dichiarata con sentenza n. 143 del 20 giugno 2013, dunque successivamente all'udienza di cui si trattasi, del 16 maggio 2013; come - ad ogni modo - l'imputato avesse avuto la possibilità di seguire la celebrazione dell'udienza in costante collegamento in videoconferenza, senza alcun reale *vulnus* delle prerogative difensive, peraltro non circostanziato neanche nel ricorso per cassazione.

E ciò a tacer del fatto che la difesa non ha comunque dimostrato di avere ritualmente richiesto il colloquio *ex* art. *41-bis* Ord. Penit.

Quanto al secondo punto, la Corte di merito ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti dell'invocata nullità, facendo richiamo al consolidato insegnamento di questa Corte alla stregua del quale non è causa di nullità della sentenza la celebrazione del giudizio nonostante la dichiarazione di astensione dalle udienze formulata dal difensore quando lo stesso, a seguito del rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza, vi partecipi esercitando l'attività difensiva a lui riservata (Sez. 5, n. 44366 del 29/04/2015, G. Rv. 265804), come è appunto accaduto nel caso di specie.

12.3. E' inammissibile, per un pluralità di ragioni, il sesto motivo con cui il ricorrente si duole della conferma della condanna del De Stefano per il reato di cui al capo B) sulla base dell'interpretazione definita "creativa" del Col. Giardina del contenuto delle intercettazioni, in assenza di elementi di riscontro di tali emergenze *(sub* punto 12.6 del ritenuto in fatto).

La doglianza, oltre a risultare del tutto generica (dal momento che il ricorrente non ha precisato in che termini la Corte d'appello avrebbe recepito la prospettata interpretazione "creativa" del militare), costituisce pedissequa riproduzione di un'eccezione già dedotta in appello senza alcun confronto con la convincente risposta data in sentenza, là dove il Giudice del gravame ha convincentemente evidenziato come - contrariamente all'assunto difensivo - l'operante di P.G. sia stato sentito soltanto in merito all'attività investigativa svolta (implicante anche l'espletamento di operazioni d'intercettazione) e come

la prova, su cui poggia il giudizio di responsabilità, sia costituita dai supporti magnetici contenenti le registrazioni delle captazioni nonché dalla perizia trascrittiva (v. pagine 46 e seguenti della sentenza impugnata).

12.4. E' inammissibile anche il settimo motivo, con cui la difesa ha eccepito la nullità della sentenza per l'uso ai fini della decisione di prove inutilizzabili - segnatamente le intercettazioni ambientali della conversazione tra Angelo Gaetano Chierico e il personale della P.G., in quanto iniziate all'interno degli uffici, ove erano state autorizzate, e proseguite all'interno del bar Malavenda di Reggio Calabria, in mancanza di autorizzazione - nonché per omessa escussione dello stesso Chirico ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e, in appello, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. *(sub* punto 12.7 del ritenuto in fatto).

Quanto al primo motivo di doglianza, non può che essere riaffermato il consolidato principio di diritto secondo il quale la parte che deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni ha l'onere di indicare specificamente gli atti sui quali l'eccezione si fonda e di allegare tali atti qualora non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità *(ex plurimis,* da ultimo, Sez. 6, n. 18187 del 14/12/2017 - dep. 24/04/2018, Nunziata, Rv. 273007).

Ciò posto, non può escludersi che - contrariamente a quanto lamentato dalla difesa - il magistrato abbia autorizzato le registrazioni da parte del personale della P.G. di qualunque colloquio con Angelo Gaetano Chirico - persona offesa dell'estorsione da parte di Paolo Rosario De Stefano -, a prescindere dal luogo in cui dette interlocuzioni avessero luogo {all'interno dei locali dell'Anticrimine piuttosto che nel bar Malavenda di Reggio Calabria).

All'evidenza destituita di fondamento è la seconda doglianza, là dove, come dato conto dalla Corte d'appello - e diversamente da quanto rilevato dalla difesa -, Chirico risulta essere stato sentito nel dibattimento, per di più senza che la difesa del De Stefano formulasse allo stesso alcuna domanda (v. pagina 125 della sentenza impugnata), di tal che non v'è materia per dolersi dell'omessa escussione del teste. Ad ogni modo, è possibile denunciare, quale motivo di impugnazione per cassazione, la mancata assunzione di una prova decisiva solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016 - dep. 31/01/2017, Fiaschetti e altro, Rv. 269270).

12.5. Giusta l'annullamento senza rinvio della sentenza quanto al delitto *sub* capo A) e la conseguente esigenza di rinviare alla Corte d'appello di Reggio Calabria per procedere alla rideterminazione della pena in ordine al residuo delitto di cui al capo B), sono assorbiti i restanti motivi in punto di determinazione della pena (di cui ai punti 12.8 e 12.9 del ritenuto in fatto)

Giova nondimeno incidentalmente rilevare come non siano censurabili in questa Sede né la denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ineccepibilmente motivata dai giudici della cognizione con solido ancoraggio a ben evidenziati elementi di segno negativo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), quali l'elevatissima capacità a delinquere ed il vissuto criminale dell'imputato connotato da condanne per gravi reati; nè la ritenuta recidiva, avendo il Collegio calabro convincentemente motivato la maggiore pericolosità sociale derivante dalle condotte *sub iudice,* in linea con l'attuale assetto dell'art. 99 cod. pen. a seguito della declaratoria d'incostituzionalità con sentenza n. 185/2015 (v. pagine 144 e 145 della sentenza impugnata).

Quanto alla compatibilità fra la continuazione e la recidiva si richiama quanto sopra notato nel paragrafo 8.4.

12.6. Conclusivamente, stante l'annullamento senza rinvio per il reato associativo *sub* capo A), deve essere disposta la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per la determinazione della pena nei confronti di Giuseppe Carlo De Stefano con riferimento al reato di cui al capo B).

Visto l'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., per detto capo deve essere dichiarata l'irrevocabilità del giudizio di penale responsabilità a carico del De Stefano.

13. E' fondato il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Giustra.

13.1. Giova premettere come il ricorrente sia imputato, *sub* capo H), dei delitti di favoreggiamento personale e di procurata inosservanza di pena per avere dato il proprio consapevole contributo materiale al fine di agevolare la latitanza di Pasquale Condello ed a consentire al medesimo di sottrarsi all'esecuzione delle misure cautelari e delle sentenze di condanna irrevocabili emesse nei suoi confronti.

Pasquale Condello veniva tratto in arresto in data 18 febbraio 2008 all'interno dell'abitazione di Maria Cristina Dattela in Pellaro e, nell'occasione, venivano arrestati anche Giovanni Barillà, Giandomenico Condello e Antonino Chilà, poi condannati per i delitti di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena a seguito di giudizio abbreviato.

Avendo riguardo al complessivo corredo motivazionale risultante dalla mutua integrazione fra le strutture giustificative delle sentenze di primo e di secondo grado (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), i giudici della cognizione hanno ricostruito la vicenda *sub iudice* sulla scorta delle risultanze delle indagini (intercettazioni e servizi di P.G. di osservazione, pedinamento e controllo), che consentivano di individuare una vera e propria

"cellula criminale" - costituita essenzialmente dai componenti del nucleo familiare di Pasquale Condello - tesa ad assicurare, anche in virtù dello strettissimo rapporto fiduciario, l'apporto logistico necessario a sostenere la latitanza del predetto. Nel monitoraggio da parte degli inquirenti delle visite di Giovanni Barillà al suocero Pasquale Condello emergeva il coinvolgimento nei fatti di Antonio Giustra - soggetto incensurato - in due occasioni, segnatamente il 25 ottobre ed il 7 novembre 2007, allorquando il ricorrente metteva a disposizione la propria autovettura "pulita" al Barillà affinché potesse recarsi presso l'abitazione del latitante. In particolare, quanto all'episodio del 25 ottobre 2007, i giudici della cognizione hanno accertato che Giustra prendeva l'autovettura Mercedes classe A di Giovanni Barillà, la parcheggiava nel luogo e nell'ora concordata, secondo istruzioni specificamente ricevute al telefono da persona non identificata, e rimaneva quindi in attesa con Francesco Condello che Barillà facesse rientro, ritenuta irrilevante la circostanza - evidenziata dalla difesa - che non vi sia prova che quest'ultimo avesse o meno raggiunto il nascondiglio del latitante. Quanto all'episodio del 7 novembre 2007, i decidenti di merito hanno evidenziato che, secondo quanto emerso dalle captazioni, Giustra assumeva l'incarico di portare l'automobile ad una terza persona, "identificata senza ombra di dubbio in Giovanni Barillà, che intendeva recarsi presso il rifugio del latitante a bordo di un altro mezzo" e rimaneva in attesa del Barillà a bordo della Mercedes classe A di quest'ultimo, assieme a Francesco Condello, restituendo il veicolo al Barillà nella tarda serata. La Corte d'appello ha aggiunto che, dalle intercettazioni, emerge che il pomeriggio del 7 novembre Giustra aveva in uso l'auto di famiglia sicchè è verosimile che abbia scambiato col Barillà detto mezzo con la Mercedes classe A di quest'ultimo. In merito all'elemento soggettivo, i giudici calabresi hanno argomentato che le modalità delle condotte monitorate rendono non revocabile in dubbio che il ricorrente fosse ben consapevole delle intenzioni del Barillà e che abbia voluto con la propria condotta contribuire alla buona riuscita dei suoi propositi, non potendo all'imputato sfuggire l'identità della persona favorita, né la sua caratura criminale, dal momento che intratteneva rapporti di amicizia e di frequentazione con il nipote Francesco Condello cl. '82 e che lo stesso Giustra non era affatto estraneo agli ambienti malavitosi di 'ndrangheta (v. pagine 311 - 327 e 330 e seguenti della sentenza impugnata).

13.2. Orbene, giudica la Corte che, nel dare risposta alle deduzioni difensive mosse in appello, il Collegio del gravame non abbia esaustivamente motivato la ritenuta integrazione dei delitti ascritti al Giustra, sotto il profilo materiale e, soprattutto, psicologico.

Non è revocabile in dubbio che - come anche rammentato dal Collegio di merito - i delitti di cui agli artt. 378 e 390 cod. pen. siano reati di pericolo "a forma libera", risultando pertanto integrati da una qualunque condotta, attiva o omissiva, che provochi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le ricerche e le investigazioni sono già in corso o potrebbero iniziare, non essendo necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito (Sez. 6, n. 9415 del 16/02/2016, Sorrentino, Rv. 267276), occorrendo soltanto la prova dell'oggettiva idoneità dell'aiuto prestato a conseguire l'effetto di sottrarre il condannato all'esecuzione della pena e che esso si leghi funzionalmente all'intenzione dello stesso di sottrarsi all'esecuzione (Sez. 6, n. 12374 del 09/02/2016, Caliendo, Rv. 266657).

Ferma l'assenza di forme tipiche di integrazione delle condotte di favoreggiamento e di agevolazione, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità per i delitti *de quibus,* è nondimeno necessario che sia provato, per un verso, che l'agente abbia fornito un contributo materiale idoneo a dare obbiettivamente un ausilio al soggetto favorito, al fine di eludere le investigazioni (quanto all'art. 378 cod. pen.) e di sottrarsi all'esecuzione della pena (quanto all'art. 390 cod. pen.); per altro verso, che l'autore del fatto si sia rappresentato la portata del proprio agire ed abbia effettivamente voluto con la propria condotta apportare siffatti aiuti.

13.3. Gravemente lacunosa risulta invece la motivazione del provvedimento in verifica in ordine a tali imprescindibili elementi costitutivi dei delitti.

Ed invero, in relazione ad entrambi gli episodi del 25 ottobre e del 7 novembre 2007, i giudici della cognizione hanno dato conto della pacifica disponibilità da parte del Giustra dell'autovettura Mercedes classe A del Barillà - restituita in entrambe le occasioni nella tarda serata -, ma non hanno indicato elementi obbiettivi comprovanti il fatto che Giustra, in tali occasioni, abbia dato in cambio la propria autovettura "pulita" affinchè Barillà potesse raggiungere in sicurezza il nascondiglio di Pasquale Condello, avendo prospettato la mera verosimiglianza di tale scambio in relazione ad entrambi gli episodi. Non può, d'altronde, trarsi una prova certa in tale senso né dalla circostanza che il ricorrente detenesse la vettura del Barii là per qualche ora (costituendo tale circostanza solo un indizio della sostituzione col proprio veicolo), né tanto meno dal fatto che il pomeriggio del 7 novembre 2007 Giustra avesse a disposizione l'autovettura di famiglia (trattandosi, anche in questo caso, di un mero indizio che egli abbia scambiato quest'ultimo veicolo con la vettura del Barillà).

In sintesi, non risulta illustrato in termini convincenti se Giustra abbia effettivamente prestato il contributo oggettivo integrante il favoreggiamento e la procurata inosservanza di pena.

Per quanto più rileva, il Collegio calabrese non ha adeguatamente illustrato le ragioni sulla scorta delle quali sia possibile affermare che l'imputato - quand'anche avesse effettivamente scambiato il proprio veicolo con quello del Barillà - fosse consapevole che il mezzo sarebbe stato utilizzato dal Barillà per recarsi presso il rifugio del latitante e prestargli assistenza, così da integrare l'elemento soggettivo delle condotte in contestazione: le modalità, indubbiamente circospette, di riconsegna della Mercedes classe A - sempre in orario notturno - rappresentano indubbiamente un indizio di un impiego non lecito del mezzo, che Giustra non poteva non realizzare, ma ancora non

comprovano che egli fosse informato dello specifico impiego non lecito del veicolo, *id est* prestare assistenza al latitante Pasquale Condello.

13.4. La sentenza deve, pertanto, essere annullata. In sede di giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Reggio Calabria dovrà attentamente motivare in ordine, da un lato, alla integrazione di una condotta obbiettivamente ausiliatrice posta in essere dall'imputato a favore del latitante; dall'altro lato, alla consapevolezza del prevenuto circa l'impiego fatto da parte del Barillà della sua vettura, ove - ovviamente - essa risultasse provatamente essere stata messa a disposizione di quest'ultimo.

13.5. Stante il disposto annullamento della decisione in verifica risultano di conseguenza assorbiti motivi concernenti la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa e la denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

In proposito, giova sin d'ora rilevare che, quanto al primo aspetto, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, integra la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora prevista dall'art. *416-bis.1* cod. pen.), la condotta di agevolazione del vertice di un'associazione mafiosa che, in ragione della coincidenza tra interessi del capo, beneficiario della condotta, e quelli dell'associazione, si traduce in un ausilio al sodalizio criminale nel suo complesso (Sez. 5, n. 36842 del 10/06/2016, Arecchi, Rv. 268018); quanto al secondo aspetto che - ferma la discrezionale valutazione dei presupposti di cui all'art. *62-bis* cod. pen. e l'insufficienza della mera condizione d'incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) - ciò nondimeno il giudice è tenuto a dare risposta in ordine agli elementi specifici dedotti al riguardo dalla difesa (nella specie, oltre allo stato d'incensuratezza, la giovane età, il ruolo marginale del Giustra e la sporadicità della sua condotta).

14. Va invece rigettato il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Imerti.

14.1. E' infondato il primo motivo concernente la designazione del Presidente del collegio giudicante di primo grado (v. punto 14.1 del ritenuto in fatto), richiamate le considerazioni svolte nel paragrafo 1 del considerato in diritto.

14.2. I motivi con cui il ricorrente si duole della conferma della condanna per il reato associativo aggravato ex art. 416, commi quarto e quinto, cod. pen. *sub* capo C) (v. punti 14.3, 14.5 e 14.6 del ritenuto in fatto) non sfuggono ad una preliminare ed assorbente censura di inammissibilità, posto che essi, per un verso, ripropongono rilievi già dedotti in appello e non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Per altro verso, sono volti a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere *l'iter* argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici *ictu oculi* percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali *(ex plurimis* Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

14.3. D'altronde, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto provata al di là di ogni ragionevole dubbio la partecipazione dell'Imerti alla cosca Buda- Imerti, con il contestato ruolo apicale.

I giudici di merito di primo e di secondo hanno invero attentamente dato conto degli elementi a carico, costituiti, da un lato, dalle emergenze dell'attività indagine e, segnatamente, dall'accertata partecipazione dell'Imerti al summit mafioso del 27 gennaio 2000 presso l'abitazione di Erminio Esposito e, soprattutto, dagli esiti - passati analiticamente in rassegna nelle parti ritenute d'interesse - di plurime captazioni (in particolare, delle intercettazioni in ambientale a bordo dell'auto di Pasquale Buda che delineavano il ruolo decisionale del ricorrente nella cosca Buda-Imerti nonché delle intercettazioni poste a base dell'imputazione *sub* capo L); dall'altro lato, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Roberto Moio, là dove ha dichiarato perentoriamente "prese tutto in mano il cugino" (v. pagine 168 e seguenti quanto all'associazione per delinquere e 173 e seguenti e 187 e seguenti quanto alla posizione specifica di Imerti).

14.4. Con riferimento alla doglianza concernente la circostanza aggravante dell'associazione armata, basti richiamare le considerazioni già svolte

in relazione alla posizione degli imputati del medesimo reato Bertuca e Suda *sub* paragrafi 7.3 e 8.2 del considerato in diritto.

14.5. Risulta all'evidenza destituita di fondamento anche la dedotta violazione del divieto di *bis in idem* codificato all'art. 649 cod. proc. pen. per essere stata pronunciata nei confronti di Imerti sentenza di non luogo a procedere in relazione alla medesima fattispecie associativa (motivo *sub* punto
14.4 del ritenuto in fatto).

Come ineccepibilmente rilevato dal Collegio di merito, nella specie non può legittimamente invocarsi la preclusione da *ne bis in idem* - derivante, secondo l'assunto difensivo, dall'identità del fatto *sub iudice* rispetto a quello oggetto della sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. del 27 febbraio 2007 resa nel procedimento c.d. "Rifiuti" -, dal momento che i fatti oggetto del processo in oggetto, sia pure relativi alla partecipazione dell'Imerti alla medesima cosca mafiosa, sono successivi a quello coperti dalla predetta sentenza liberatoria, sicchè non si tratta dello stesso "fatto storico" (v. pagine 186 - 187 della sentenza impugnata).

Conclusione perfettamente allineata al principio di diritto acquisito alla stregua del quale, in caso di reato associativo *ex* art. *416-bis* cod. pen., ai fini del principio del *ne bis in idem,* non può ravvisarsi *l'idem factum* dante luogo alla preclusione processuale in relazione alle condotte identiche, per tipologia e modalità, poste in essere in relazione ad un periodo immediatamente successivo, trattandosi in ogni caso di fatti diversi sotto il profilo storico-naturalistico e frutto di un rinnovato "prendere parte" al fenomeno associativo (Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, C., Rv. 274149, principio affermato in caso di condotta associativa pregressa coperta da giudicato).

14.6. Al pari inammissibili - perché reiterative di deduzioni già coltivate in appello e comunque volte a sollecitare un sindacato sul piano del fatto - sono anche le doglianze mosse quanto alle imputazioni di turbativa d'asta ed estorsione di cui al capo L) (v. punti 14.2 e 14.7 del ritenuto in fatto).

La trama motivazionale intessuta in sentenza in ordine a tale imputazione non presta d'altronde il fianco a vizi di ordine logico o giuridico, là dove il Collegio distrettuale ha illustrato, in modo puntuale e con solido ancoraggio alle emergenze degli atti, gli elementi comprovanti l'azione intimidatoria ordita da Antonino Imerti e Domenico Passalacqua - in concorso con Domenico Barbieri e Pasquale Suda (nei confronti dei quali si procede separatamente per detto fatto)

- allo scopo di turbare le aste ai fini dell'aggiudicazione dei beni provenienti dal fallimento Tortorella e, quindi, l'attività di condizionamento perpetrata dai sodali nei confronti degli aspiranti acquirenti. I giudici di merito hanno passato in rassegna il contenuto di plurime captazioni, segnatamente le intercettazioni del

19 e 22 giugno 2007 (evidenziando gli specifici passaggi da cui hanno ritenuto provato l'interesse dei coimputati Imerti e Passalacqua a tale aggiudicazione) e le intercettazioni del 9 e 19 giugno 2007 (stimate non illogicamente dimostrative dell'attività di condizionamento perpetrata dai sodali in danno dei possibili concorrenti) (v. pagine 352 - 355 della sentenza impugnata).

Scevri da manifesta irragionevolezza si appalesano inoltre gli ulteriori passaggi *dell'iter* argomentativo della sentenza impugnata, nei quali il Giudice *a quo,* da un lato, ha valorizzato l'assenza dell'Avv. Barbaro all'asta del 16 ottobre 2007 - congruamente evidenziando come, sulla scorta dei dialoghi monitorati, essa debba spiegarsi in ragione dell'intervento dissuasivo del gruppo -; dall'altro lato, ha dato conto delle ragioni della ritenuta inaffidabilità delle dichiarazioni dibattimentali rese dallo stesso Avv. Barbaro e dal teste Diego Fedele, in quanto smentite dalle emergenze obbiettive degli atti (v. pagine 355 e 356 della sentenza impugnata).

14.7. Né v'è materia per censurare l'omessa derubricazione del fatto *sub* capo L) nell'ipotesi di cui agli artt. 110 e 610 cod. pen. sulla scorta della prospettata assenza di una qualunque *deminutio patrimonii* per i potenziali concorrenti dalla gara.

Non può invero che convenirsi con il ragionamento dei Giudici della cognizione nella parte in cui (nelle pagine 356 e 357 della sentenza impugnata) hanno evidenziato, per un verso, come - secondo la pacifica giurisprudenza civile

- sia certamente ravvisabile un danno dalla perdita di *chance* e, dunque anche dall'impedito accesso all'asta; per altro verso, come sia ormai assodato che il delitto di estorsione è ravvisabile anche qualora la minaccia o la violenza sia diretta a costringere la vittima a rinunciare ad una propria legittima aspettativa, dovendosi in tal caso intendere il danno patrimoniale come danno futuro consistente nella perdita della possibilità di conseguire un vantaggio economico (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco e altri, Rv. 270209).

Costituisce infine *ius receptum* che i reati di estorsione e di turbata libertà degli incanti possono concorrere, in quanto le due norme hanno differente obiettività giuridica (da ultimo, Sez. 2, n. 11979 del 17/02/2017, Remedia, Rv. 269560).

14.8. Reitera una censura già dedotta in appello l'ottavo motivo, con cui il ricorrente si duole della ritenuta integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. 12 luglio 1991, n. 203 (oggi prevista dall'art. *416-bis.1* cod. pen.) (motivo *sub* punto 14.8 del ritenuto in fatto).

Contrariamente a quanto assume la difesa, il Collegio di merito ha convincentemente motivato l'integrazione degli elementi costituitivi della circostanza tanto in relazione al metodo mafioso, stante l'indubbia caratura

criminale di esponenti di massimo rilievo della cosca Buda-Imerti che ponevano in essere la condotta intimidatoria; quanto in relazione alla finalità di agevolazione mafiosa, avendo l'operazione procurato al sodalizio ulteriori risorse economiche e comportato un rafforzamento dell'organizzazione (v. pagina 358 della sentenza impugnato).

14.9. Con l'ultimo motivo, il ricorrente deduce censure non coltivabili nella sede di legittimità, in quanto tese a sollecitare la rivalutazione in punto di determinazione della pena e di applicazione delle circostanze ex art. *62-bis* cod. pen., all'evidenza di merito. D'altronde, il trattamento sanzionatorio non risulta frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142), mentre il diniego delle circostanze attenuanti generiche è solidamente ancorato a ben evidenziati elementi di segno negativo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), quali la gravità del fatto, l'elevatissima capacità a delinquere ed il vissuto criminale - per quanto non refluiti in sentenze irrevocabili di condanna - e la pregressa sottoposizione alla misura di prevenzione personale (v. pagina 191 della sentenza impugnata).

15. Il ricorso proposto nell'interesse di Rocco Palermo è fondato con limitato riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. 12 luglio 1991, n. 203 (oggi prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.) in relazione alla contestazione di interposizione fittizia *sub* capo R) (di cui al punto 15.3 8 del ritenuto in fatto), mentre deve essere rigettato con riguardo ai restanti motivi.

15.1. E' inammissibile il primo motivo, con cui Palermo eccepisce la nullità della sentenza impugnata per avere la Corte d'appello omesso di dichiarare la nullità della decisione di primo grado in quanto motivata mediante incorporazione di ampi stralci dell'ordinanza di custodia cautelare *(sub* punto 15.1 del ritenuto in fatto).

Per un verso, il motivo risulta del tutto generico, là dove la difesa non ha precisato in quali parti la motivazione della sentenza di primo grado sarebbe meramente riproduttiva del corredo argomentativo dell'ordinanza custodiale.

Per altro verso, non possono non ribadirsi i consolidati principi di diritto secondo cui, per un verso, nel nostro ordinamento è certamente legittimo il ricorso alla c.d. motivazione *per relationem* - sebbene a condizione che l'atto richiamato rechi una motivazione congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; l'atto sia allegato, conosciuto o conoscibile dall'interessato e il giudice dia dimostrazione di avere preso cognizione delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione (Sez. U, 21/06/2000, Primavera, Rv.

216664) -; per altro verso, la mancanza anche assoluta di motivazione - quand'anche costituisca il frutto di motivazione apparente per mera pedissequa riproduzione di altro atto del procedimento - non costituisce vizio ex art. 604 cod. proc. pen., ben potendo lo stesso giudice d'appello provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008 - dep. 2009, R., Rv. 244118; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, P.G. in proc. Americo, Rv. 271735).

15.2. Non coglie nel segno il secondo motivo con cui il ricorrente si duole della conferma del giudizio di responsabilità quanto all'imputazione di cui all'art. *12-quinquies* l. n. 356/1992 (oggi previsto dall'art. *512-bis* cod. pen.).

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Collegio del gravame, dopo avere riportato i motivi di impugnazione dedotti dalla difesa del Palermo, ha indicato gli specifici elementi dimostrativi della riferibilità della casa di cura "Villa Speranza" - formalmente intestata a Natale Bueti, Rosa Arfuso e Rosa Immacolata Palermo, in capo a Cosimo Alvaro e Rocco Palermo al 50% ciascuno -, citando e passando in disamina i principali passaggi delle conversazioni intercettate il 7 ottobre, il 18 e 19 novembre 2006 nonchè il 18 luglio e il 12 settembre 2009. I Giudici di merito non si sono inoltre sottratti dal dare risposta anche alla deduzione concernente l'elemento soggettivo, là dove hanno dato contezza della consapevolezza del Palermo del fine illecito di elusione perseguito dall'Alvaro (soggetto già sottoposto a misura di prevenzione personale), alla luce dello stretto legame amicale ed affettivo esistente tra di loro, dei legami familiari fra di loro intercorrenti nonché del fatto che lo stesso Palermo aveva tratto vantaggio dalle logiche e delle dinamiche mafiose della famiglia di appartenenza dell'Alvaro, ottenendone l'appoggio per la sua elezione nelle elezioni amministrative (v. pagine 420 - 421 e pagine 424 - 428 della sentenza impugnata).

15.3. Coglie invece nel segno il terzo motivo, col quale il ricorrente si duole della ritenuta integrazione della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, là dove il Collegio di merito non ha dato contezza degli elementi stimati dimostrativi della coscienza e volontà dell'imputato di favorire con la propria condotta l'intera organizzazione criminale e non soltanto Cosimo Alvaro, richiamate *in toto* le considerazioni già svolte in relazione alla posizione di quest'ultimo nel paragrafo 6.4 del considerato in diritto.

Il provvedimento in verifica deve, pertanto, essere annullato su detto punto. In sede di giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Reggio Calabria dovrà attentamente verificare se, sulla scorta del materiale probatorio acquisito al processo, sussistano elementi obbiettivi per affermare che Palermo avesse

coscienza e volontà di concorrere nell'intestazione fittizia di cui al capo R) al fine di agevolare la permanenza in vita e l'operatività dell'organizzazione criminale (in ipotesi d'accusa, della "cosca Alvaro") e non esclusivamente il coimputato Cosimo Alvaro.

15.4. Giusta il disposto annullamento con rinvio della sentenza quanto alla sopra indicata circostanza aggravante, direttamente incidente anche sulla valutazione ex art. *62-bis* cod. pen., l'ultimo motivo in punto di denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche risulta assorbito.

Ad ogni modo, non può non rilevarsi come tale diminuente abbia lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Elementi di segno positivo che, nella specie, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto insussistenti, con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici - dunque, insindacabili in questa Sede -, là dove hanno evidenziato lo stretto legame dell'imputato con Cosimo Alvaro e con gli esponenti della cosca omonima, dimostrativo della sua spiccata capacità criminale (v. pagina 433 della sentenza in verifica).

16. E' destituito di fondamento il ricorso proposto da Domenico Passalacqua per le ragioni di seguito esposte.

16.1. E' infondato il primo motivo, con il quale il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza per violazione dei criteri tabellari di designazione del Presidente del collegio *(sub* punto 16.1 del ritenuto in fatto), richiamate le considerazioni già svolte in proposito nel paragrafo 1 del considerato in diritto.

16.2. I motivi con cui il ricorrente si duole della conferma della condanna per il reato associativo aggravato ex art. 416, commi quarto e quinto, cod. pen. *sub* capo C) (v. punti 16.3, 16.8 e 16.9 del ritenuto in fatto) non sfuggono ad una preliminare ed assorbente censura di inammissibilità, posto che essi, per un verso, ripropongono rilievi già dedotti in appello e non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Amone e altri, Rv. 243838). Per altro verso, sono volti a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere *l'iter* argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici *ictu oculi* percepibili, senza

possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali *(ex plurimis* Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

16.3. D'altronde, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la partecipazione del Passalacqua alla cosca Buda- Imerti.

Dopo avere dato conto delle emergenze poste dal Tribunale a base della ritenuta sussistenza dell'articolazione di 'ndrangheta denominata cosca Buda Imerti (sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Antonino Fiume, Paolo Iannò, Antonino Lo Giudice, Consolato Villani e Roberto Moio nonché degli elementi di riscontro evinti dalle operazioni d'intercettazione nonché dai servizi di osservazione e controllo) (v. pagine 168 e seguenti della sentenza impugnata), la Corte d'appello ha ripercorso gli specifici elementi probatori già considerati dal primo giudice a sostegno del giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti di Passalacqua, esponendo le ragioni per le quali il medesimo sia stato ritenuto "imprenditore al servizio della cosca" (v. pagine 214 - 220 della sentenza impugnata). Nel dare risposta alle doglianze mosse al riguardo dalla difesa appellante, il Collegio del gravame ha disaminato le emergenze delle conversazioni ambientali all'interno dell'autovettura di Pasquale Buda ed intercorse tra quest'ultimo ed il ricorrente, evidenziando gli elementi dimostrativi, non di una mera "vicinanza" del Passalacqua a persone appartenenti - anche in posizioni di vertice - al sodalizio criminale -, ma della sua intraneità, intesa quale rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo della *societas sceleris.* In particolare, i Giudici della cognizione hanno valorizzato gli specifici passaggi delle conversazioni nelle quali Passalacqua non si limitava ad ascoltare le interlocuzioni fra altri sodali, ma dimostrava, non solo una profonda conoscenza, ma la piena condivisione delle logiche criminali del gruppo, commentava con Pasquale Buda le ripercussioni sugli equilibri mafiosi in zona conseguendi dall'imminente scarcerazione di Pasquale Bertuca, soprattutto, segnalava affari vantaggiosi alla cosca e si attivava nell'operazione di "pacificazione" in occasione della lite intervenuta da Giorgio Saccà e Gianluca Favara, suscettibile di riverberare negativamente sugli equilibri fra le 'ndrine incidenti sul territorio reggino (v. pagine 223 - 240 del provvedimento in rassegna).

I Giudici *a quibus* non hanno inoltre trascurato di confrontarsi con la specifica doglianza difensiva concernente la conversazione del 18 maggio 2007. Dopo avere ineccepibilmente rilevato in diritto come l'ascolto delle bobine o di supporti digitali su cui sono incise le conversazioni intercettate può avvenire

indifferentemente in camera di consiglio ovvero nel contraddittorio delle parti, essendo tale scelta rimessa alla discrezionalità del giudice dibattimentale dal momento che i nastri registrati costituiscono a tutti gli effetti prove legittimamente acquisite al dibattimento ed utilizzabili ai fini della decisione (Sez. 1, n. 604 del 25/11/2008 - dep. 2009, Alfieri, Rv. 243176), hanno argomentato come, dalla frase contenente il riferimento ai "vostri panari", non possa evincersi il ruolo del ricorrente quale "custode dei beni della cosca", invece ritenuto dal Tribunale, e, ciò nondimeno, hanno posto in luce - con considerazioni scevre da illogicità manifesta - come Passalacqua, anche a prescindere da detta veste, abbia comunque assolto ad un ruolo "dinamico" in seno alla compagine associativa, ponendo in essere le condotte testè rammentate (v. pagine 241 e seguenti della decisione in rassegna).

Di particolare momento è poi la conversazione del 6 febbraio 2007, n. 2236, nella quale Passalacqua sollecitava Pasquale Buda ad intervenire presso alcuni commercianti di Villa San Giovanni, i quali avevano preferito rifornirsi di pane da soggetti diversi dal Passalacqua, emergenza processuale correttamente stimata dai Giudici di merito di fondamentale importanza per confermare il ruolo, delineato nel capo d'imputazione, di imprenditore intraneo alla cosca, operante non secondo logiche di libero mercato, bensì secondo dinamiche oligopolistiche di tipo mafioso, traendo diretto vantaggio dalla partecipazione alla consorteria mafiosa al fine di imporsi nel territorio in posizione dominante (v. pagine 235 e seguenti del provvedimento in disamina).

Conclusivamente, i Giudici della cognizione risultano avere argomentato, con considerazioni puntuali e sorrette da un ragionamento non illogico e corretto in diritto, come la collusione del Passalacqua con la consorteria criminale si sia atteggiata in termini di vera e propria partecipazione (e non anche in termini di concorso esterno in associazione mafiosa). Passalacqua prendeva invero parte in talune occasioni a "summit mafiosi" con esponenti della cosca, commentava con altri sodali vicende interne al gruppo criminale o concernenti altre cosche, segnalava affari vantaggiosi per tutta la cosca ed interveniva personalmente con il ruolo di pacificatore a difesa del Favara, soggetto vicino all'associazione, così da evitare che la lite potesse degenerare con conseguente nocumento per l'organizzazione. I decidenti di merito hanno così convincentemente delineato gli elementi dimostrativi di una stabile ed organica compenetrazione del Passalacqua nel gruppo criminale nonché del suo ruolo attivo e dinamico al fine di assicurare la permanenza in vita e la realizzazione degli scopi della compagine associativa, in cui appunto si sostanzia la condotta contestata ex art. *416-bis* cod. pen.

E' poi destituito di fondamento il rilievo secondo cui la Corte avrebbe omesso di indicare l'utilità tratta dal ricorrente dalla partecipazione all'organizzazione criminale, là dove - come si è già sopra dato conto - il Collegio di merito ha, di contro, evidenziato come Passalacqua traesse dal sinallagma diretti vantaggi per la propria attività imprenditoriale, imponendosi monopolisticamente sul territorio.

16.4. E' inammissibile il denunciato vizio di motivazione della sentenza in quanto asseritamente motivata *per relationem* alle argomentazioni della decisione di primo grado (v. punto 16.8 del ritenuto in fatto), trattandosi di deduzione nel contempo generica e all'evidenza destituita di fondamento, là dove la Corte d'appello - dopo avere dato conto delle argomentazioni del Tribunale e dei motivi d'appello - ha poi sorretto la conferma della ritenuta intraneità del Passalacqua al sodalizio criminale sulla base di una valutazione del tutto autonoma delle emergenze processuale e dando adeguata risposta ai rilievi dell'appellante.

E ciò a tacer del fatto che le censure difensive quanto all'ermeneusi di talune captazioni si risolvono in una sollecitazione ad una rilettura delle emergenze processuali non consentita giudizio di legittimità.

16.5. Con riferimento alla doglianza concernente la circostanza aggravante dell'associazione armata, basti richiamare le considerazioni già svolte in relazione alla posizione degli imputati del medesimo reato Bertuca, Suda e Imerti *sub* paragrafi 7.3, 8.2 e 14.4 del considerato in diritto.

16.6. Al pari inammissibili - perché reiterative di deduzioni già coltivate in appello e comunque volte a sollecitare un sindacato sul piano del fatto - sono anche le doglianze mosse quanto alla imputazione di turbativa d'asta ed estorsione di cui al capo L) (v. punti 16.2, 16.4 e 16.5 del ritenuto in fatto).

Il discorso giustificativo sviluppato in sentenza in ordine a tale imputazione non presta d'altronde il fianco a vizi di ordine logico o giuridico, là dove il Collegio distrettuale ha esposto, in modo puntuale e con solido ancoraggio alle emergenze degli atti, gli elementi comprovanti l'azione intimidatoria ordita da Antonino Imerti e Domenico Passalacqua - in concorso con Domenico Barbieri e Pasquale Suda (nei confronti dei quali si procede separatamente per detto fatto) - allo scopo di turbare le aste ai fini dell'aggiudicazione dei beni provenienti dal fallimento Tortorella e, quindi, l'attività di condizionamento perpetrata dai sodali nei confronti degli aspiranti acquirenti. A tale proposito, i Giudici di merito hanno invero passato in rassegna il contenuto di plurime captazioni, segnatamente le intercettazioni del 19 e 22 giugno 2007 (evidenziando gli specifici passaggi da cui emerge l'interesse dei coimputati Imerti e Passalacqua a tale aggiudicazione) e le intercettazioni del 9 e

19 giugno 2007 (stimate non illogicamente dimostrative dell'attività di condizionamento perpetrata dai sodali in danno dei possibili concorrenti) (v. pagine 352 - 355 della sentenza impugnata).

Anche in relazione a questa imputazione deve essere ribadito che le doglianze del ricorrente quanto all'interpretazione di alcuni passaggi delle intercettazioni sono, nella sostanza, volte a promuovere un'ermeneusi delle emergenze processuali in un senso stimato più plausibile e favorevole per l'imputato, dunque un'operazione avulsa dai limiti del sindacato di legittimità.

Scevri da manifesta irragionevolezza si appalesano inoltre gli ulteriori passaggi *dell'iter* argomentativo, nei quali il Giudice *a quo,* da un lato, ha valorizzato l'assenza dell'Avv. Barbaro all'asta del 16 ottobre 2007 - congruamente evidenziando come, sulla scorta dei dialoghi monitorati - essa debba spiegarsi in ragione dell'intervento dissuasivo del gruppo -; dall'altro lato, ha dato conto delle ragioni della ritenuta inaffidabilità delle dichiarazioni dibattimentali rese dallo stesso Avv. Barbaro e dal teste Diego Fedele, in quanto smentite dalle emergenze obbiettive degli atti (v. pagine 355 e 356 della sentenza impugnata).

16.7. Né v'è materia per censurare l'omessa derubricazione del fatto *sub* capo L) nell'ipotesi di cui agli artt. 110 e 610 cod. pen. sulla scorta della prospettata assenza di una qualunque *deminutio patrimonii* per i potenziali concorrenti dalla gara.

Non può invero che convenirsi con il ragionamento dei Giudici della cognizione nella parte in cui (nelle pagine 356 e 357 della sentenza impugnata) hanno evidenziato, per un verso, come - secondo la pacifica giurisprudenza civile

- sia certamente ravvisabile un danno dalla perdita di *chance* e, dunque anche dall'impedito accesso all'asta; per altro verso, come sia ormai assodato che il delitto di estorsione è ravvisabile anche qualora la minaccia o la violenza sia diretta a costringere la vittima a rinunciare ad una propria legittima aspettativa, dovendosi in tale caso intendere il danno patrimoniale come danno futuro consistente nella perdita della possibilità di conseguire un vantaggio economico (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco e altri, Rv. 270209).

Costituisce infine *ius receptum* che i reati di estorsione e di turbata libertà degli incanti possono concorrere in quanto le due norme hanno differente obiettività giuridica (da ultimo, Sez. 2, n. 11979 del 17/02/2017, Remedia, Rv. 269560).

16.8. E' inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - in quanto *extra devolutum* perchè non dedotto in appello - il motivo concernente la contestata applicazione della circostanza aggravante dell'art. 628 comma terzo nn. 1 - 3 cod. pen. (motivo *sub* punto 16.6 del ritenuto in fatto).

Ad ogni modo, la Corte d'appello ha rilevato come la minaccia, perlomeno nei confronti del Bellocce e del Fedele, fosse commessa da almeno due persone che agivano unitamente tra loro, così da esercitare una maggiore forza di intimidazione (v. pagina 357 della sentenza impugnata). Con ciò allineandosi perfettamente con l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia. (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti e altro, Rv. 252518).

Sotto diverso aspetto, il Collegio di merito ha congruamente evidenziato come risulti provato che la minaccia fosse realizzata da persone che facevano parte di un'associazione mafiosa (v. pagine 357 - 358 della sentenza in verifica).

16.9. Reitera una censura già dedotta in appello il settimo motivo, con cui il ricorrente si duole della ritenuta integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 12 luglio 1991, n. 203 (oggi prevista dall'art. *416-bis.1* cod. pen.) (motivo *sub* punto 16.7 del ritenuto in fatto).

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Collegio di merito ha convincentemente motivato l'integrazione degli elementi costituitivi della circostanza tanto in relazione al metodo mafioso, stante l'indubbia caratura criminale di esponenti di massimo rilievo della cosca Buda-Imerti che ponevano in essere la condotta intimidatoria; quanto in relazione alla finalità di agevolazione mafiosa, avendo l'operazione procurato al sodalizio ulteriori risorse economiche e comportato un rafforzamento dell'organizzazione (v. pagina 358 della sentenza impugnato).

16.10. Con l'ultimo motivo *(sub* punto 16.10 del ritenuto in fatto), il ricorrente deduce censure non coltivabili nella sede di legittimità, in quanto tese a sollecitare la rivalutazione in punto di determinazione della pena e di applicazione delle circostanze ex art. *62-bis* cod. pen., all'evidenza di merito. D'altronde, il trattamento sanzionatorio non risulta frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142), mentre il diniego delle circostanze attenuanti generiche è solidamente ancorato a ben evidenziati elementi di segno negativo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), quali la gravità del fatto e il ruolo ricoperto dall'imputato in seno al gruppo (v. pagina 241 della sentenza impugnata).

Quanto poi alla contestata duplice valutazione degli stessi elementi ai fini della denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena, non può non ribadirsi il principio di diritto ormai acquisito secondo cui il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di

fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del *ne bis in idem.* (Nella specie la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte d'appello che ha fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche). (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018 - dep. 18/04/2019, M., Rv. 275904).

Infine, la doglianza quanto all'aumento per la recidiva è malposta in quanto la lettura della decisione evidenzia come non sia stato disposto - né in primo né in secondo grado - alcun aumento a tale titolo.

17. Va respinto anche il ricorso proposto dalla difesa di Giovanni Domenico Rugolino, stante l'infondatezza di tutte le deduzioni mosse.

17.1. Non coglie nel segno il primo motivo di doglianza, col quale il ricorrente si duole della ritenuta partecipazione alla cosca omonima, con ruolo apicale, senza soluzione di continuità rispetto alla già acclarata intraneità nella medesima consorteria con due sentenze di condanna passate in giudicato.

Ed invero, dopo avere dato conto delle argomentazioni svolte dal Tribunale là dove ritenuto provata la partecipazione, con il ruolo di capo, all'articolazione territoriale della 'ndrangheta denominata cosca Rugolino alla luce delle risultanze delle indagini e, in particolare, degli esiti delle intercettazioni nonché dei contributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia Antonino Fiume, Paolo Iannò, Antonino Lo Giudice, Consolato Villani e Roberto Moio, il Collegio di merito ha attentamente ripercorso gli elementi a carico del ricorrente. Da un lato, ha indicato i passaggi delle captazioni stimati sintomatici della persistente intraneità alla *societas sceleris,* segnatamente: a) gli scambi verbali concernenti l'episodio di cui al capo O) della rubrica, da cui emerge come il coimputato Crisalli facesse affidamento proprio sulla forza intimidatoria promanante dalla consorteria facente capo al Rugolino per poter condizionare l'asta giudiziaria di suo interesse, in particolare impedendo a possibili concorrenti dell'area di Catona di prendervi parte; b) la conversazione intercettata il 23 marzo 2007 tra Stefano e Domenico Vitale, nel corso della quale il primo chiedeva delucidazioni al secondo in merito al fatto se la cosca imperante nel territorio di Gallico facesse capo a Giovanni Rugolino e riceveva risposta che il territorio dei Rugolino era "sopra", emergendo altresì dal dialogo che detta cosca continuava a fare capo a Giovanni Rugolino; c) la conversazione registrata il 23 dicembre 2006, nella quale Domenico Barbieri, dialogando con Pasquale Buda, si lamentava delle minacce in danno degli operai impegnati nel proprio cantiere poste in essere da Giovanni Rugolino - infastidito perché si stavano eseguendo lavori nel territorio di propria competenza -, lamentela rispetto alla quale Pasquale Buda evidenziava

la necessità di comporre il contrasto al fine di mantenere rapporti pacifici fra le diverse cosche del reggino; d) il dialogo captato in ambientale il 21 gennaio 2007 fra Pasquale Suda e Domenico Passalacqua, in cui il primo ribadiva la necessità di mantenere in equilibrio i rapporti fra le cosche; e) il tenore dell'intercettazione del 22 aprile 2007 (sia pure giudicata dalla Corte d'appello di più limitata valenza a carico), in cui Manlio Flesca (consigliere comunale uscente), dialogando con Domenico Barbieri, accennava a Giovanni Rugolino allorchè parlava del sostegno alle prossime elezioni amministrative. Quanto all'episodio menzionato nella conversazione del 23 dicembre 2006, il Giudice *a quo* ha non implausibilmente motivato la ritenuta irrilevanza delle deposizioni testimoniali dei due operai Antonino Delfino e di Antonio Furci - dipendenti del Barbieri - allorchè avevano dichiarato di non ricordare episodi di minacce da parte del Rugolino, giusta la genericità delle loro dichiarazioni ed il fatto che essi potevano non avere assistito al fatto (v. pagine 277 - 286 della sentenza impugnata).

Dall'altro lato, la Corte calabrese ha convincentemente argomentato come il complesso di tali emergenze obbiettive dimostri la perdurante partecipazione del Rugolino alla 'ndrina di riferimento - già acclarata sulla scorta delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Antonino Fiume, Paolo Iannò, Antonino Lo Giudice, Consolato Villani e Roberto Moio e cristallizzata in sentenze ormai cosa giudicata -, delineandone un ruolo (tuttora) attivo, e non meramente formale, al comando della cosca a lui facente capo (v. pagina 285 - 286 della sentenza).

Contrariamente a quanto denunciato dalla difesa, i Giudici della cognizione hanno delineato in capo al Rugolino non un mero *status* di uomo d'onore, ma uno specifico ruolo attivo, là dove interveniva a sostegno degli interessi del Crisalli (nella vicenda *sub* capo O) e riaffermava - con una condotta intimidatoria

- la propria sfera di influenza sul territorio di riferimento, adottando pertanto una decisione in linea con i principi fissati da questa Corte in materia (Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005,
Mannino, Rv. 231670).

A fronte della precisione, completezza e intima coerenza *dell'iter* argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici *ictu oculi* percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali *(ex plurimis* Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

17.2. E' inammissibile l'ultimo motivo, col quale Rugolino si duole, da un lato, dell'applicazione della recidiva e dell'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; dall'altro lato, dell'applicazione di una pena illegale.

Quanto al primo profilo, la Corte d'appello ha, sia pure sinteticamente, dato conto delle ragioni della più elevata pericolosità sociale del prevenuto derivante dalla persistente intraneità - con ruolo verticistico - nella cosca di riferimento, a giustificazione della ritenuta recidiva (dato conto della necessità di un'espressa motivazione sul punto, giusta pronuncia d'incostituzionalità con sentenza n. 185 del 2015, v. pagina 467 della sentenza impugnata). Il Collegio ha, quindi, evidenziato la spiccata capacità a delinquere del Rugolino - manifestata dalla persistente partecipazione alla *societas sceleris* nonostante la subita condanna -, inconciliabile con l'applicazione dell'invocata diminuente ex art. 62-bis cod. pen. (v. pagina 286 della sentenza impugnata). Non v'è pertanto materia per la denunciata mancanza di motivazione su detti punti.

17.3. Quanto al secondo profilo, l'eccezione d'illegalità della pena è all'evidenza destituita di fondamento, atteso che, nel rideterminare la pena - stante la ravvisata continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 17 marzo 1990, irrevocabile il 17 aprile 1990 -, il Collegio di merito ha fissato la pena-base per il reato di cui all'art. *416-bis,* comma secondo, cod. pen., contestato come commesso dal 12 dicembre 2005 al
21 ottobre 2009, in anni nove di reclusione, dunque nell'ambito della forbice edittale comminata dalla fattispecie in virtù della modifica con decreto legislativo 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni con legge 24 luglio 2008, n. 125.

18. Dal rigetto dei ricorsi di Pasquale Bertuca, Natale Buda, Antonino Crisalli, Antonino Imerti, Domenico Passalacqua e Giovanni Domenico Rugolino consegue la condanna dei medesimi ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

18.1. Dalla decisione consegue altresì la condanna dei ricorrenti di seguito indicati alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado, liquidate nei termini nel prosieguo precisati, tenuto conto delle tariffe forensi e dell'impegno defensionale profuso nel presente procedimento. In particolare:

> Bertuca Pasquale, Buda Natale, Crisalli Antonino, Imerti Antonino, Passalacqua Domenico e Rugolino Giovanni Domenico devono essere condannati a versare in favore della parte civile associazione "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie", la somma complessiva

di 8.750,00 euro, oltre a spese generale in misura del 15%, IVA e **CPA;**

Bertuca Pasquale, Buda Natale, Imerti Antonino e Passalacqua Domenico devono essere condannati a versare in favore della parte civile comune di Villa San Giovanni la somma complessiva di 6.030,00 euro, oltre a spese generale in misura del 15%, **IVA** e **CPA;**

Bertuca Pasquale, Buda Natale, Crisalli Antonino, Imerti Antonino, Passalacqua Domenico e Rugolino Giovanni Domenico devono essere condannati a versare in favore della parte civile comune di Scilla la somma complessiva di 8.750,00 euro, oltre a spese generale in misura del 15%, IVA e **CPA.**

18.2. La Corte d'appello di Reggio Calabria - investita della rideterminazione della pena in relazione al reato di cui al capo B) - provvederà anche alla liquidazione delle spese processuali per le parti civili Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Interno nonché Comune di Scilla a carico di Domenico Condello e Giuseppe Carlo De Stefano.

Per chiarezza, deve essere ribadito che, come già rilevato nei paragrafi 9.6 e 12.6, visto l'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., in relazione al capo B), deve essere dichiarata l'irrevocabilità del giudizio di penale responsabilità a carico di Domenico Condello e Giuseppe Carlo De Stefano.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 2 maggio 2014 nei confronti di Condello Pasquale, Condello Domenico, De Stefano Giuseppe Carlo e Tegano Giovanni, nonché per effetto dell'art. 587 cod. proc. pen. anche nei confronti di Libri Pasquale in relazione al reato di cui al capo A) e le relative statuizioni civili, per difetto di correlazione fra imputazione contestata e sentenza e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria; trasmette gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per la determinazione della pena nei confronti di Condello Domenico e De Stefano Giuseppe Carlo con riferimento al reato di cui al capo B), **per il quale dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.**

Annulla, altresì, senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Barbieri Carmelo con riferimento alla disposta condanna al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili.

Annulla, inoltre, la medesima sentenza nei confronti di Creazzo Umberto Francesco con riferimento al reato di cui al capo E), di Giustra Antonio con

riferimento al reato di cui al capo H), di Alvaro Cosimo in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata ai capi R), S) e T) e di Palermo Rocco in relazione alla circostanza medesima contestata al capo R) e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio su detti capi e punti; rigetta nel resto i ricorsi di Alvaro e Palermo. Rigetta i ricorsi di Bertuca Pasquale, Buda Natale, Crisalli Antonino, Imerti Antonino, Passalacqua Domenico e Rugolino Giovanni Domenico, che condanna al pagamento delle spese processuali.

Condanna alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado: a) Bertuca Pasquale, Buda Natale, Crisalli Antonino, Imerti Antonino, Passalacqua Domenico e Rugolino Giovanni Domenico in favore della parte civile associazione "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie", che liquida in complessivi 8.750,00 euro oltre accessori di legge; b) Bertuca Pasquale, Buda Natale, Imerti Antonino e Passalacqua Domenico in favore della parte civile comune di Villa San Giovanni, che liquida in complessivi 6.030,00 euro oltre accessori di legge; c) Bertuca Pasquale, Buda Natale, Crisalli Antonino, Imerti Antonino, Passalacqua Domenico e Rugolino Giovanni Domenico in favore della parte civile comune di Scilla, che liquida in complessivi 8.750,00 euro oltre accessori di legge. Dispone la scarcerazione formale di Condello Pasquale e Tegano Giovanni, se non detenuti per altra causa, e quella di Condello Domenico e De Stefano Giuseppe Carlo, limitatamente al capo A), se non detenuti per altra causa.

Così deciso il 15 maggio 2019

Il Pre id/nte Gior r lbo i

Il consigliere estensore

DEPOSITATO IN .CANCELLERIA

Il 24 OTT 2019

---•___ *Patn-·_* ***uranzi,J***